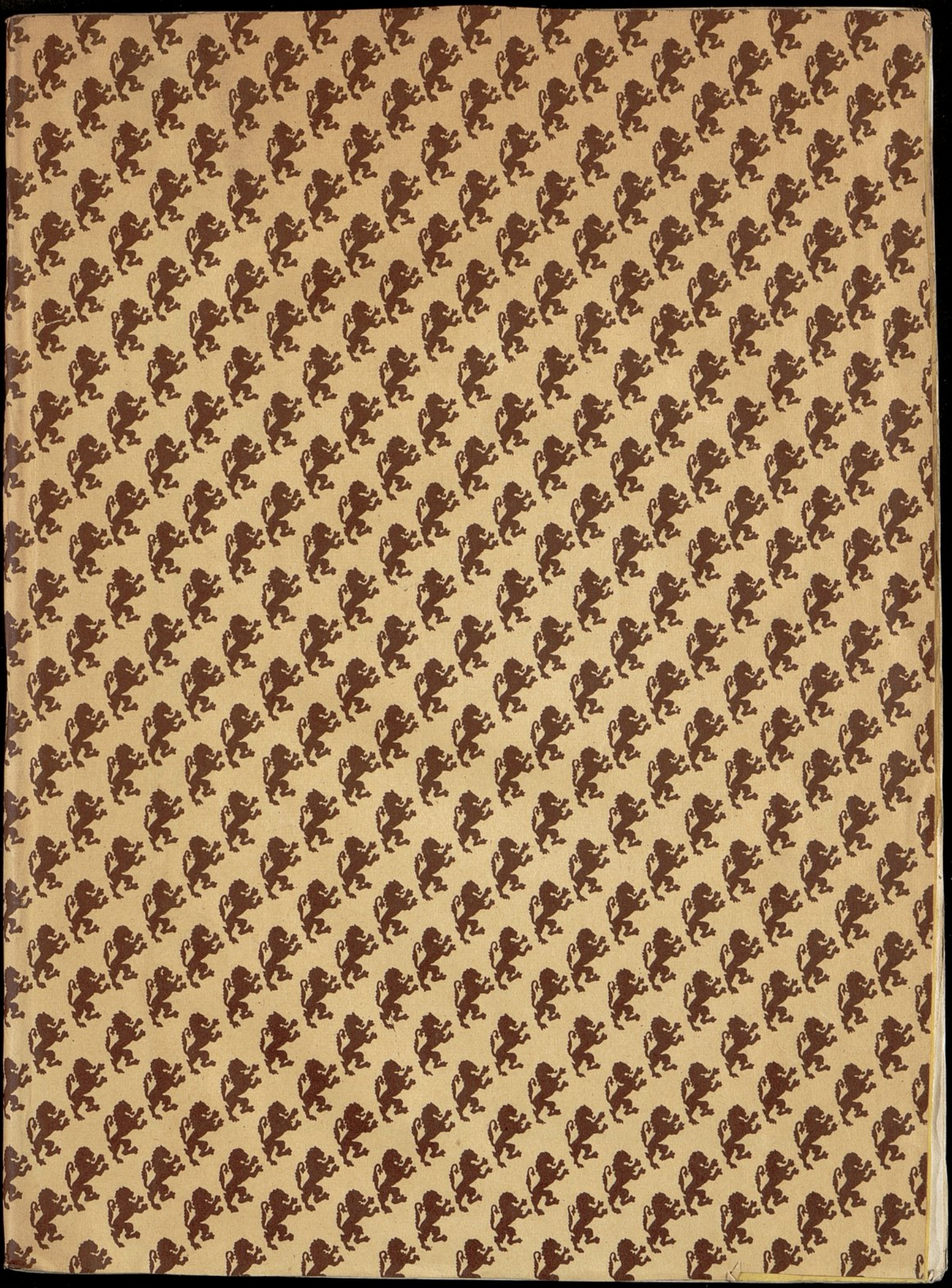

Signore Cavaliere D.n Fortunato de Gennij del Distretto di Altamura in attestato di
L'autore

ALL GIUR: 32/4

EMORIA E SENTENZA

NELLA CAUSA

TRA

IL MARCHESE VULCANO

E COLONI DA S. CROCE DI MORCONE

(Benevento)

BIBLIOTECA PROVINCIALE "DE GEMMIS" - BARI -

PER

D. NICOLA VULCANO MARCHESE DA CERCEMAGGIORE

CONTRA

I RENDENTI DELLE TERRE EX-FEUDALI

TRIBUNALE CIVILE DI MOLISE

A RELAZIONE

Del meritevolissimo Sig. Presidente D. Domenico Cosenza.

Ex optimis viris credibile est optima emanare consilia.

Herod. in Thal.

Tanto comanda
La forza invitta dell'ingordo ventre
Per cui cotante l'uom dura fatiche,
E navi arma talor, che guerra altrui
Dell'infecondo mar portan su i campi
Odissea lib. XVII.

CAMPOBASSO
TIPOGRAFIA NUZZI
1843

SIGNORI

Contro una lite vessatoria basta la ragione. Contro la smania di togliere altrui ciò che legittimamente possiede, bisogna la reazione, dalla legge e dalla tutela de' proprî diritti altamente reclamata.

E perché la verità non sia menomamente adombrata da arditi sofismi; e il merito della stessa resti, e resti a chì l'ha, noi procureremo esporla con quella chiarezza che per l'importanza del nostro dovere è richiesta.

Ai particolari.

PARTE PRIMA

FATTO

Una vasta estensione di terre seminatoriali, boscose, e salde (1) compone l' ex-feudo di Cercemaggiore. Fan parte dello stesso le tenute Casalvatica, Coppàri, e Selvapiana, su le quali si è mossa vertenza.

L' originario possessore marchese D. Giambattista Doria, nel lodevole divisamento di sovvenire numerosa classe di contadini, e per migliorare in pari tempo il di lui feudo, lo dipartì in concessione con pubblici instrumenti, e con rescritti (2) ai naturali de' comuni di Cercemaggiore, e di S. Croce di Morcone.

Su di una porzione delle terre seminatoriali esigeva il censo in grano a norma delle concessioni, su l' altra riscuoteva il terraggio; e su de' paduli in fine percepiva una prestazione fissa anche in grano alla ragione convenuta.

Nel 1808 il patrimonio di esso Sig. Doria andò in collasso, quindi il feudo fu sequestrato da' suoi creditori. A procedere ritualmente il S. R. C. delegò lo scrivano Para-

---

(1) A voce locale le terre salde, addette al ricolto del fieno, sono appellate paduli.

(2) In que' tempi solevano così nomarsi gli assensi che il feudatario apponeva alle petizioni de' coloni, che domandavano la concessione.

scandolo per la formazione dell' inventario, che si compilava nel 17 dicembre 1808.

A novembre del 1810 l' amministratore di detto patrimonio espose al Commessario Ripartitore per la divisione dei demanî, che i coloni di S. Croce di Morcone niegavansi pagare i canoni su de' paduli.

Il Commissario commise l' informo dell' esposto a D. Carlantonio de Nigris (3), e l' autorizzò ad obbligare i coloni di continuare le prestazioni su i paduli, laddove i di loro motivi fossero rinvenuti insussistenti.

Il prestantissimo Sig. de Nigris, adempiendo esattamente all' incarico, così riferiva:

» I paduli nella parte maggiore li ho verificati di con-
» cessione dello stesso ex-barone, qualche volta pattuita, e
» qualche volta accordata sotto alle domande de' coloni.

» Un numero imponente d' instrumenti, che ho letto al
» proposito, i rescritti, che i possessori stessi superficiarî mi
» hanno esibito, ed il detto uniforme di moltissimi interes-
» sati, che ho inteso all' uopo, provano ad evidenza la verità.

» Alcuni antichi fondi non hanno documenti di conces-
» sione, ma la presunzione fondata sul possesso del fondo
» alieno, e le concessioni cento volte accordate con rescritti,
» rimasti presso i censuatarî, fan conchiudere, senza tema

---

(3) Attuale Presidente della Gran Corte de' Conti di Napoli, d' ingegno fecondo e di dottrina; e che

. . . . . la sua vita
Fia torrente di luce ai dì futuri.

» d' inganno, che concessioni di simil forma dovettero dar
» luogo alle prime praterìe, come le han date alle seconde,
» maggiori di numero e più recenti.

» Con la oculare ispezione mi sono assicurato, che il
» pascolo de' santacrocesi non è limitato alla sola estensione
» delle terre coloniche. Nell' ampiezza dell' ex-feudo s' incon-
» trano terre salde, che servono al pascolo degli animali de'
» coloni. Giacciono a costo alle colonìe i boschi, ed i ter-
» reni di proprietà del marchese, e lungo i medesimi ho
» veduto animali di ogni sorta usarne con libertà, ma senza
» dritto.

» La verifica così eseguita, se prova da una parte tutto
» l' esposto del consegnatario, induce dall' altro l' obbligo ne'
» coloni di pagare i canoni su i paduli, e l' ho autorizzato
» ad esigerli. »

Al seguito di tutto ciò formò la nota de' rendenti, ed emise in calce della stessa l' ordinanza, con la quale vennero i coloni suddetti obbligati al pagamento del censo.

Nel consecutivo anno, 1811, D. Francesco Paventi Segretario del Commessario Ripartitore Sig. Zurlo essendosi recato in Cercemaggiore per incarico relativo alla divisione de' beni demaniali, convocò quell' assemblea municipale. — Dai dettagli ottenuti dalla stessa formò verbale, in cui stabilì che le colture de' santacrocesi erano state introdotte nell' ex-feudo da otto anni dietro; quindi non avevano a norma della legge la durata del decennio.

Il Commissario Ripartitore, dal contenuto nel detto ver-

bale, e dietro parere de' pubblici funzionarî Signori Petitti, e de Nigris, approvò diffinitivamente la divisione dell' ex-feudo tra lo passato possessore del medesimo, ed il Comune di Cercemaggiore, come dall' ordinanza del 29 dicembre 1811, dettata ne' termini seguenti:

» 1. La divisione provvisoriamente fatta del bosco e
» montagna della Rocca, del locale di Macchialarga, e della
» parte boscosa di Selvapiana, in due parti eguali nel loro
» valore, resta diffinitivamente approvata.

» 2. In ciascuno de' boschi suddetti resti assegnata, in
» piena e libera proprietà al Comune la parte più vicina al-
» l' abitato, la quale nelle piante formate dall' agrimensore
» Pasquale Alonza veggonsi segnate colla lettera *A*, e resti
» assegnata in *piena* e *libera proprietà* all' ex-feudatario la
» parte più distante segnata nelle stesse piante lettera *B*.
» Questo assegno serva al Comune di compenso di tutti gli
» usi civici accordati dall' abolita Commissione feudale sopra
» tutte le parti non occupate da colonìe perpetue de' cinque
» locali di sopra espressi, abbiano, o no i coloni, special-
» mente di Selvapiana, terminato il decennio, e sia o no
» vizioso il titolo delle colonìe de' santacrocesi su i locali
» stessi in generale.

» 3. Per conseguenza la parte coltivatoria di Selvapiana
» e tutt' i locali di Coppàri e Casalvatica saranno esenti da
» divisione. Questi fondi resteranno in potere degli attuali
» coloni, coll' obbligo di corrispondere all' ex-feudatario il
» terraggio in ragione della decima del ricolto, e saranno

» per essi applicabili le disposizioni contenute ne' Reali de-
» creti de' 16 ottobre 1809, e 17 gennaio 1810, relativa-
» mente alla chiusura de' fondi, ed alla commutazione del
» terraggio in canone pecuniario, ed all' affrancazione di esso. »

Eseguita a tal modo la divisione; della parte spettata al Doria, per vistoso dritto creditorio, si rese aggiudicatario D. Nicola Vulcano con sentenza del 7 luglio 1813.

Nel 13 agosto detto anno s' immise legalmente in possesso; e nel primo settembre dello stesso trascrisse l' aggiudicazione nell' officina delle Ipoteche.

Da quell' epoca in poi tutt' i fittaiuoli, enfiteuti, ed altri rendenti, riconobbero la legittimità dell' acquisto fatto dal Sig. Vulcano, in guisa che continuarono a pagare le annuali prestazioni che si avevan debito, e molti di essi stipularono con lui diverse concessioni di fondi.

Ad interrompere la trentenaria prescrizione fu diligente il compratore convenirli tutti innanti alla giudicatura circondariale di S. Croce di Morcone per la rinnovazione de' titoli. La correlativa sentenza, emessa nel 12 dicembre 1838, ritualmente intimata, non fu opposta, nè gravata di appello. Imperocchè per lo lungo periodo, non meno di ventotto anni, il nostro difeso, godette tranquillamente de' suoi dritti; mentre poi nel 26 novembre 1840 settantanove contadini di S. Croce di Morcone, unitamente all' Arciprete D. Francescantonio di Maria, si facevano ad inoltrar giudizio deducendo che:

» Gl' istanti, da tempo più che secolare, posseggono a
» titolo di proprietà nell' ex-feudo di Cercemaggiore, che

» pria denominavasi dell' ex-marchese Doria, indi di Vulca-
» no, confinante col bosco e tenimento di S. Croce presso
» Morcone ad oriente, ad occidente quelli di S. Croce, e
» Morcone, a mezzogiorno con gli stessi confini, e setten-
» trione beni di Sepino, dell' università di Cercemaggiore,
» nonchè quelli de' Domenicani del comune istesso; le terre
» coltivatorie e padulose seguenti cioè:

» 1. Di Casalvatica, che comprende Pianodolmo, Mi-
» gliarita, Colle della guardia, Marana, e Guado Cannelaro
» di tomoli circa 2000 coltivatorie, e tomoli circa 200 pa-
» dulose, confinante col tenimento di Morcone, quello di S.
» Croce, Selvapiana, beni de' Domenicani, e non che del-
» l' università di Cercemaggiore.

» 2. Di Coppàri di tomoli 400 circa seminatorie, confi-
» nante col tenimento di Morcone, Sepino, Casalvatica, e
» Pianodolmo.

» 3. Di Selvapiana di tomoli circa 50. seminatorie, e
» 100 circa padulose, confinante co' beni di detto convento,
» Casalvatica, e tenimento di Cerce.

» Di dette terre le sole parti coltivatorie sono soggette
» alla prestazione annuale del terraggio in genere cereale
» alla ragione della decima sul ricolto, che gl' istanti han
» corrisposto al convenuto, sino ad agosto ultimo. Su le
» parti padulose poi, benchè di pieno dominio degl' istanti
» ed esenti da qualsiasi peso o vincolo, tranne il solo con-
» tributo fondiario, il Sig. marchese si è arbitrato di esi-
» gere da' possessori abusivamente, e con privata autorità

» altra prestazione anche in generi cereali alla ragione di
» quarti tre di grano, e da altri un tomolo per ogni tomolo
» di terreno annualmente; e ciò sino ad agosto ultimo, ad
» onta de' replicati e giusti richiami di essi possessori.

» Se sacro è il dritto di proprietà, ed è garentito dalla
» legge, se gl' istanti possono utilmente far valere tale dritto
» su le cennate terre padulose; perchè di loro pieno domi-
» nio, e se han dritto ancora di rendere libere le altre ter-
» re coltivatorie per mezzo dell' affrancazione; perciò eglino
» chieggono:

» 1. Che sia dichiarato di non competere al convenuto
» Sig. marchese alcun dritto su le sopraddette estensioni pa-
» dulose, come di assoluto e pieno dominio degl' istanti, ed
» essergli inibito in prosieguo a poter pretendere cosa di
» sorta alcuna, finché non lo giustifichi con regolari scritture.

» 2. Che sia condannato esso convenuto a restituire
» agl' istanti tutte le quantità in generi cereali indebitamente
» ed abusivamente esatte sopra dette terre padulose in tomoli
» circa 6000 di grano romanella dal 1811 inclusivo sin' og-
» gi, o a restituire il prezzo giusta le mercuriali.

» 3. Che siano i medesimi istanti, solamente al numero
» di sette cioé: Domenico Damiano fu Giovanni Paciòne,
» Angelantonio Damiano, Nicola d' Uva Cardella, France-
» sco Damiano, Pietrantonio di Maria-Luiso, Carminantonio
» Gioia, e D. Francescantonio di Maria Arciprete, mentre
» gli altri si riserbano ciò praticare in separato giudizio,
» autorizzati ad affrancare le prestazioni cereali su le descritte

» terre coltivatorie, e depurate dal contributo fondiario, me-
» diante que' mezzi d' istruzione che il Tribunale crederà per
» la determinazione di dette quantità capitali, giusta le nor-
» me dettate da' Reali Decreti relativi a tale affrancazione.
» Salvo depositarsi il prezzo presso chi di dritto per pagarsi
» a' creditori del marchese se mai hanno iscrizioni su i detti
» dritti affrancabili.

» 4. Che in caso di negativa delle quantità esatte siano
» gl' istanti abilitati provare tale fatto con testimonî, interro-
» gatorî, ed altri mezzi permessi dalla legge ».

Dopo il silenzio di un anno, altre inchieste si avanzano con atto del 5 novembre 1841, e del tenor seguente:

» In continuazione di quanto si è domandato coll' atto
» di citazione del 26 novembre 1840, e per maggior spiega
» de' fatti; che siccome esso Sig. marchese, oltre del ter-
» raggio dell' uno per ogni dieci tomoli, esige su i terreni
» di colonìa perpetua e coltivatorî riportati in detta citazione
» nelle contrade Casalvatica, Coppàri, e Selvapiana, si fa
» lecito ancora esigere il censo su gli altri terreni di colonìa
» perpetua, e compresi in detti locali in tomoli 157, alla
» ragione di quarti tre di grano, ed altri di un tomolo per
» ogni tomolo, tanto in caso di semina, quanto negli anni
» di riposo; così dette prestazioni debbono dichiararsi abu-
» sive e non più dovute; poichè i terreni colonici sono sog-
» getti alla sola prestazione del terraggio dell' uno per ogni
» dieci, detratto il quinto, nel solo caso di semina e non
» altro. Qnindi oltre all' abolizione di detto censo si domanda

» la restituzione dell' indebito esatto dal 1811 in avanti, od
» il prezzo giusta le annuali mercuriali, e ne' termini della
» ripetuta citazione ».

In appoggio di tutte le surriferite dimande s' intimava:

1. L' ordinanza del Commessario Ripartitore de' 29 dicembre 1811.

2. Un certificato in collettiva dell' archivario della direzione di fondiaria di questa provincia, da cui risulta che 58 degli attori tengono intestati sul catasto provvisorio di Cercemaggiore talune estensioni di terre coltivatorie, seminatorie, e padulose nelle contrade Casalvatica, Coppàri, e Selvapiana.

Con cotali atti fu sommessa la causa alla cognizione del Tribunale, che con sentenza interlocutoria del 22 dicembre 1841 ordinò istruirsi per iscritto.

Gli attori nell' adempiervi, con difensivo del 30 giugno 1842 han dedotto:

» 1. Dichiararsi abusiva, ed illegale l' esazione del così
» detto censo fisso su le terre coloniche in quistione, e non
» competere al Sig. Vulcano, che il semplice terraggio del-
» l' uno per ogni dieci sul ricolto de' generi di principale
» coltura, quando i fondi sono posti a semina, dedotto il
» quinto:

» 2. Che le erbe in tutta la superficie di detti fondi,
» come di piena proprietà di essi concludenti, siano dichia-
» rate esenti dallo stesso dritto di esazione del censo fisso,
» finora praticato dal convenuto.

» 3. Che lo stesso Sig. Vulcano sia condannato alla re-

» stituzione dell' indebito esatto, a datare dalli 29 dicembre
» 1811. epoca dell' ordinanza del Commissario Ripartitore,
» in tomoli 6000 di grano romanella fino alla citazione, ol-
» tre le posteriori esazioni fatte, da liquidarsi mediante spe-
» cifica.

» 4. Che si faccia dritto alla domanda particolare di sette
» coloni attori, cioé Domenico Damiano fu Giovanni Paciòne,
» Angelantonio Damiano, Nicola d' Uva Cardella, Francesco
» Damiano, Pietrantonio di Maria-Loise, Carminantonio Gioîa,
» e D. Francescantonio di Maria Arciprete, i quali han chie-
» sto l' affrancazione del terraggio su le loro zone coloniche,
» con nominarsi i correlativi periti per la fissazione del ca-
» pitale ».

Or noi con la guida della ragione, e della legge resistiamo a siffatte pretensioni. — E per serbare un ordine analitico tratteremo prima di tutte l' eccezioni, che numerose si offrono in questa causa; e quindi discenderemo al merito di essa.

PARTE SECONDA

ECCEZIONI D' INAMISSIBILITA'

I MEZZO

CARENZA DI AZIONE

È ovvio aforismo legale essere l' azione il dritto di ripetere in giudizio ciò che ci é dovuto o ci appartiene. Questo dritto costituisce l' *interesse* o la *qualità* dell' agente: chi dunque non ha interesse o qualità non ha azione.

Nella specie: gli attori han sospinta dimanda sfornita de' succennati requisiti; poiché si sono dichiarati coloni perpetui senz' aver esibito all' uopo veruna scrittura, da cui tal qualità ed interesse emergono: nè han prodotto alcuna cartella divisionale delle porzioni, che asseriscono esser loro toccate in sorte nella divisione del demanio ex-feudale di Cercemaggiore, a' termini dell' art. 4. del decreto degli 8 giugno 1807, e 1269. ll. cc.

A supplire il qual difetto, inutilmente essi si appoggiano al certificato dell' archivario delle contribuzioni dirette, giacchè essendo esso un atto ultroneo non fa fede in giudizio. Nè dalla circostanza, ivi espressa, di trovarsi alcune zone di terra intestate alla maggior parte degli attori, può loro presentare favorevole argomentazione della piena proprietà delle

terre reclamate; avvegnachè la contribuzione diretta è imposta su i frutti che il fondo produce; quindi se la proprietà assoluta trovasi in mano di nn solo, che ne ritrae i vantaggi, esso pagar deve l' imposizione; non così quando la proprietà è divisa in dominio utile e diretto. In tal caso i fondi saranno intestati al padrone utile, il quale sarà tenuto, col proprietario del dominio diretto, alla proporzionata corrisponsione del contributo. Questi principî trovansi sanzionati dall' art. 1687. ll. cc., che dispone: » L' enfiteuta è tenuto » al pagamento di tutt' i pesi, salve le ritenzioni che la leg- » ge permette » e dall' art. 3. Real decreto del 10 giugno 1817, così concepito: » I fondi soggetti contemporaneamente » ad un dominio utile e diretto, esercitato da due padroni » diversi, debbono essere tassati sotto i nomi ed a carico » de' padroni utili. Costoro su le rendite annuali conosciute » sotto il nome di censi, canoni, terraggi, o sotto qualun- » que altra denominazione in denaro, o in genere, di som- » me fisse, o di rate di frutti sono autorizzati a ritenere, » nel pagarle a' padroni diretti, la quinta parte ».

Siffatte dimostrazioni, chiare per essenza, facevano rilevare agli avversarî l' errore sommo in cui erano incorsi. E nel fine unico di corrèggerlo annuirono non esistervi divisione delle terre in disputa, ma sostenevano che per l' ordinanza di accantonamento del 1811, essendo stati dichiarati coloni perpetui di que' fondi dovevano conseguentemente godere i favori delle disposizioni contenute nell' art. 4 del cennato decreto degli 8 giugno 1807.

La ripetizione de' principî risulta sempre spiacevole e fastidiosa. Gli attori son pertinaci ad assumere la qualità di coloni *inamovibili*, senza punto darsi il dovere di provarla. Le loro asserzioni sono smentite dalla stessa ordinanza che invocano. Tale atto, lungi di accordar loro l' assunta qualità, permette solo che i fondi fussero rimasti in potere de coloni di quel tempo: quale estremo è rimasto pure nell' oblìo.

Le norme dettate dall' art. 4 del decreto del 1807, non sono applicabili a loro vantaggio. Trattasi in esso del dritto che hanno i coloni su le terre demaniali; tace affatto per quelle di spettanza de' privati, come sarebbero le accantonate all' ex-barone di Cercemaggiore. È per ciò che ove i santacrocesi hanno ragioni a sperimentare su le terre demaniali, si rivolgano pure contro il Comune di Cercemaggiore, al quale fu accantonata una parte di esse.

Dal complessivo di tali deduzioni sorge luminoso il difetto di qualità ed interesse negli attori. Il magistrato non può aggiudicare dritti che le parti stesse non hanno, ed ha l' obbligo eliminarle di ufficio dal giudizio. *Nec opus est reum excipere quod actor caret actione, sed illi sat est narrare, et probare factum, ex quo Judex elicere possit carentiam actionis in actore, nam Judex ex officio, etiam parte non excipiente, debet repellere illum a limine judicii* (1). *Etiam sine actione competenti, nemo alium convenire potest* (2).

---

(1) Bartolo in L. 1, D. *de exceptionibus*, et in L. 4, §. *hoc autem*, D. *de damno infecto*. — Menoch. *de arbitrariis judic.* quest. 16. — Afflict. Decis. 354, num. 10.

(2) Bartolo in L. 6, §. *videamus*, D. *de negotiis gestis*.

Da ultimo siamo grati agli avversarî, i quali per stabilire la loro qualità di coloni perpetui, si avvalgono dell' inventario formato nel 17 dicembre 1808, e della sentenza di aggiudicazione diffinitiva del 7. luglio 1813, che il nostro difeso ha prodotto in sostegno delle sue ragioni. Rispettando noi cotale loro pensamento, debbono ancor essi riguardare gli obblighi contenuti in detti titoli. Non possono a volontà scindere i fatti registrati in pubblici atti. Leggendosi ivi riportati i loro nomi, e quelli de' loro autori, come rendenti del marchese Doria, son tenuti a continuare le prestazioni all' attuale proprietario. Ed è risaputo che gli atti autentici fan pruova completa contro qualunque persona, *contra omnes*, ed anche contra i terzi. *Aut quœritur quoad veritatem rei gestœ, sive actus et facti in eo contenti, et plenam fidem facit* QUOAD OMNES, *nedum inter patronum et clientem et eorum hœredes vel causam habentes, sed etiam* CONTRA QUOSCUMQUE EXTRANEOS: *qnoniam acta, vel quœcumque scripta pubblica probant seipsa, id est rei aliter gestœ fidem faciunt* INTER QUOSCUMQUE (1). Quindi ove lor non piace stare alla ricognizione de' surriferiti titoli, questi non han d' uopo del loro assenso per essere valutati.

---

(1) Dumoulin su lo Statuto di Parigi §. 8. num. 8.

II MEZZO

PRESCRIZIONE TRENTENARIA

La legge protettrice della pubblica morale è garante de' dritti ch' ella stessa sanziona e concede. — Vigila sempre con cure parziali su la sicurezza delle proprietà. A tale obbietto ha fissato il tempo non breve di trent' anni, onde possa ciascuno nel giro di esso conoscere il passaggio delle cose, cui pretende aver dritto. Scorso un tal tempo l' alta ragione della stabilità de' dominî esige che il proprietario di mala, o buona-fede, ed anche l' occupatore, resti sicuro da ogni futura azione.

Sul proposito scriveva un dotto (1):

» Tutto si altera, si corrompe, e cade sotto la mano
» del tempo. I capi d' opera delle arti non brillano che co-
» me l' aura di un bel giorno; i monumenti più solidi crol-
» lano, e cuoprono la terra co' loro avanzi; le produzioni
» del genio e della sapienza sono divorate dall' ignoranza;
» gli stati ed i popoli si precipitano successivamente negli
» abissi del nulla; lo stesso globo, nelle scosse periodiche
» ch' ei prova, cambia, e sembra ringiovanirsi all' aspetto
» dell' universo . . . . .

» In mezzo a questo vasto *caos* il dritto di un meschino
» proprietario può egli mai essere immutabile? La legge,

---

(1) Hutteau discorso a Pothier.

» questa emanazione di un' autorità precaria, l' opera im-
» possente dell' autorità dell' uomo, può essa rendere eterna
» una cosa così caduca, e della quale le nostre stesse cure
» attestano la fragilità? Può ella proteggere contro gli ol-
» traggi del tempo un titolo, che pochi anni riducono a brani
» quando ella stessa colpita dal potere, che l' ha creata,
» vien modificata, od annullata in uno spazio più corto?

» Riconosciamo dunque una legge superiore a tutte quel-
» le, che l' uomo impone a se stesso, legge, ch' è indipen-
» dente dalla sua debolezza, e dal suo impero . . . . . la
» *Prescrizione* ».

Laddove si volesse su l' assunto enumerare le peculiari disposizioni de' codici di tutt' i popoli inciviliti troveremmo unico lo scopo del *bene pubblico*. I Romani fin da' più antichi tempi la riguardavano come garantìa necessaria alla tranquillità civile (1), come giusto mezzo di acquistare la proprietà (2), qual mera alienazione da parte di colui che lasciava prescrivere (3), e le attribuivano infine la stessa irrevocabilità de' giudicati, e delle transazioni (4).

Applicando quanto finora si è premesso alla motivata eccezione d' inamissibilità, è dimostrato che D. Giovanbattista Doria era nel legittimo godimento del feudo pria del 1809.

---

(1) L. 1, D. *de usurpationibus et usucapionibus*.
(2) L. 17, §. 1, D. *de rei dindicatione*.
(3) L. 28, D. *de verborum significatione*.
(4) L. 230, D. *de verborum significatione*.

Il suo successore D. Nicola Vulcano vi s' immise in possesso fin da agosto 1813. Il giudizio venne introdotto in novembre del 1840; quindi per testuale disposizione dell' art. 2141 ll. cc. rannodando il Sig. Vulcano il proprio possesso a quello del sno autore, ottiene l' esatto computo di aver posseduto l' ex-feudo di Cercemaggiore per lo decorrimento di trent' anni.

Si osserva intanto dagli attori essersi interrotta la eccepita prescrizione con l' ordinanza del Commessario Ripartitore emanata nel 1811.

Questo rilievo, prodotto a far numero, non può meritare alcun valore. Si è mal calcolato che quella ordinanza militasse a loro vantaggio per interrompere la prescrizione. Da quell' atto emerge solo l' accantonamento delle terre demaniali tra il comune di Cercemaggiore e l' ex-barone. I santacrocesi non intervennero in quel partaggio, nè lo potevano, per non esistervi promiscuità delle loro terre con quelle del feudatario.

Ed è risaputo che la prescrizione s' interrompe o naturalmente o civilmente.

Avviene la prima quando alcun è rimosso col fatto dal possesso. Si ottiene l' altra per lo mezzo di un atto giudiziale.

Or gli attori han pagato prontamente le prestazioni infisse su i fondi per lo corso oltre i trent' anni. Siffatto estremo trovasi da essi medesimi dichiarato fin dal 1808, quando lo scrivano Parascandolo compilava l' inventario de' beni del

Sig. Doria, e lo han sostenuto con l' atto introduttivo del giudizio.

Nè in tutto il corso di tal tempo hanno spinti atti giudiziali per impedire l' esazione de' canoni, o ripeterli dal possessore. Quindi nell' adempimento de' requisiti dettati dalla legge, il Sig. Vulcano, anche come occupatore, eccepisce la trentenaria prescrizione per respingere qual si voglia pretesa, art. 2168 e seguenti ll. cc.

Suppongasi pure che la cennata ordinanza fosse l' atto valevole per interrompere la prescrizione. Dessa però è sempre subordinata all' intima per produrre gli effetti legali; ma poichè venne significata col difensivo del 14 agosto 1841, dopo compita la trentenaria prescrizione a vantaggio del Sig. Vulcano, per tal riguardo debba ritenersi come inefficace ed inesistente.

Devesi determinare un confine al piato: lo esige la quiete sociale: la forza legale della prescrizione lo accorda; e la proprietà la più autentica resta vinta in ragione del tempo.

III MEZZO

PRESCRIZIONE DI DIECI, E VENTI ANNI

La prescrizione di dieci e venti anni ha un tempo minore della dedotta prescrizione trentenaria per tenersi in ragionevole conto il giusto titolo e buona-fede dall' epoca dell' acquisto.

Avverate queste due condizioni, la legge pareggia il possessore di dieci e venti anni a colui che prescriverebbe con trenta. Una è la ragione che fa acquistare per queste due prescrizioni, val dire il decorrimento del tempo senza verun reclamo da parte del proprietario, ed il possesso a titolo di proprietà. Queste sono le sole relazioni comuni a colui il quale prescrive, ed a colui contro del quale si prescrive: con la differenza, che chi possiede nel luogo vicino all' assunto proprietario prescrive in minor tempo, per la negligenza di costui: laddove stasse in regione lontana ha bisogno di un più lungo tempo per ottenere i favori della legge.

Alle rammentate condizioni prescritte dalle nostre leggi civili, altre n' esigeva il Facundez appo l' Altimari (1).

Non usucapies, nisi sint tibi talia quinque:
Bona fides, justus titulus, res non vitiosa,
Quod res tradatur, et tempus continuetur.

Vediamo se nel nostro difeso concorre tutta la somma de' suddetti requisiti, per gli analoghi risultamenti.

Giusto titolo. Si è più fiate ripetuto che il marchese Vulcano, per acclarati dritti creditorî contro il marchese Doria, nel 7 luglio 1813 si aggiudicò ritualmente il di costui ex-feudo in Cercemaggiore, con tutte le ragioni inerenti. Questo giuridico acquisto forma al certo la garantia del compratore. Nè potrebbesi ideare altro più autentico più legale; perciocchè il magistrato adito nel rincontro si mette in luogo

(1) *De justitia, et contract.* lib. 3. cap. XV.

del debitore, presta il convenevole consenso, ed assegna i fondi in soddisfazione del debito.

Non si è mai disputato esser siffatto acquisto meno autentico di quello eseguito tra le parti private. Sarebbe stoltezza opinare il contrario!

Tal titolo adunque produce il Sig. Vulcano per base del suo acquisto, ed a fondamento della prescrizione decennale; e soggiugnea Giustiniano *est enim justissima causa usucapionis si res ex causa judicati sit tradita* (1).

Buona-fede. Al seguito delle cose esposte sorgon ragionevoli considerazioni, per accordarsi al Sig. Vulcano quella buona-fede, di che è stato sempre rivestito; e fin da quando sperimentò i suoi dritti contro Doria per aversi in risultato il malaugurato ex-feudo. La buona-fede d' altronde non richiede altra dimostrazione nel proprietario, che quella derivante dal suo titolo, e la legge stessa la presume nel medesimo, e che allegasse il contrario è obbligato somministrarne le pruove, art. 2174 ll. cc.

Cosa non viziosa. Determinato l' accantonamento delle terre al comune di Cercemaggiore il marchese Doria si ebbe in esclusiva proprietà il feudo in esame, che fu poscia espropriato dal Sig. Vulcano. A costui niuno gli contrastò allora i dritti di acquisto; quindi non essendo la cosa avvinta da litigio, non poteva aver tema esserne turbato.

---

(1) L. 3, D. *de publiciana in rem actione.*

Pacifico possesso. Il tempo solo non opera la prescrizione; bisogna che al tempo concorrano la lunga inazione dell' interessato alla cosa, ed un possesso, sul quale non possa cadere veruno equivoco: in altri termini: che sia pubblico, pacifico, continuo, non interrotto, durante il periodo di anni prescritto dalla legge, e che nel tutto indica i caratteri accordati alla proprietà.

È fermato in fatto che D. Nicola Vulcano a 13 agosto del 1813 si ebbe per l' usciere Buonabitacolo il pubblico possesso dell' ex-feudo aggiudicatogli. Da quell' epoca lo ha goduto *pacificamente, continuatamente,* e senza la menoma interruzione sino all' anno 1840. Gli attori medesimi nel libello giudiziale lo contestano, quando dicono aver annualmente pagato al Sig. Vulcano le diverse prestazioni infisse su i fondi.

Indipendentemente però da questi dati di fatto, statuiti da' medesimi contradittori, il Sig. Vulcano ricorre allo scudo del suo titolo, che circondato da tutte le forme gli è valevole a stabilire il possesso ed a trasferirgli il dominio.

Contro questa imponente eccezione si è intanto dagli attori dedotto:

1. » Che in divieto della legge non potevasi accordare » al Signor Vulcano l' aggiudicazione dell' ex-feudo con i dritti » inerenti su lo stesso, perchè aboliti dall' art. 6 del decreto » de' 16 ottobre 1809.

2. » Che nella specie si tratta di rendite costituite sopra » terzi, quindi di obbligazioni personali, ed in questi casi » anche gli atti di ricognizione non valgono a stabilire la pre-

» scrizione; poichè non dispensano dall' esibire il titolo pri-
» mordiale a norma dell' art. 1291 ll. cc.

3. » Che se la famiglia Doria aveva il solo dritto a ter-
» raggiare, il Sig. Vulcano qual suo acquirente a titolo par-
» ticolare, deve a quello unicamente limitarsi. All' oggetto
» non può aversi considerazione dell' inventario del Sig. Pa-
» rascandolo per essere un atto privato; ed ove lo si volesse
» autentico fu colpito dal decreto de' 16 ottobre 1809, di-
» strutto dall' ordinanza di accantonamento del 29 dicembre
» 1811, e nè si tenne presente nella sentenza di aggiudica-
» zione definitiva. Che neppure alcun conto debba aversi del-
» l' ordinanza del 1810, mentre fu compresa nell' altra del
» 1811.

4. » Che non può far stato nella causa la sentenza di
» aggiudicazione diffinitiva, perchè l' espropria cadde su i soli
» immobili, non già su i canoni, i quali come rendite co-
» stituite sopra terzi, dovevano espropriarsi con le regole det-
» tate dall' art. 636 e seguenti dell' abolito codice di proce-
» dura civile. »

Sul primo motivo si risponde.

Che il decreto de' 16 ottobre 1809 tende ad abolire le esazioni signoriali, ma non ha sanzionato cosa alcuna per quelle territoriali, di cui è controversia, e per le quali con l' art. 12 della legge eversiva de' feudi del 2 agosto 1806 furono pienamente rispettate. Ricorriamo in fatti ad osservare l' espressioni letterali di detto articolo, che va concepito ne' termini che seguono:

» Tutt' i dritti, rediti, e prestazioni TERRITORIALI, così
» in denaro come in derrate, saranno CONSERVATI e RISPETTATI
» come ogni altra PROPRIETA'. Le università, o particolari,
» che avranno diritto dedotto o non dedotto, per contendere
» tali proprietà adiranno i Tribunali competenti per la giu-
» stizia. »

In esecuzione di tal dettame fu emesso il decreto de' 20 giugno 1808, il di cui art. 1. crediamo anche utile quì trascrivere.

» Tutte le prestazioni, e rediti già feudali perpetni, che
» per dritto di suolo, di servitù, o per qualunque altro titolo
» si esigono su de' territorî a padronati di particolari, sia in
» proporzione dell' *estensione del terreno*, o della semina sotto
» nome di covertura, mezza copertura, o sotto qualunque
» altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le
» quinte, le settime, le decime, le dodicesime, le ventesi-
» me del raccolto, o altre prestazioni maggiori, o minori
» dovute agli ex-baroni, i dritti di pascolo, e di fida, che
» essi esercitano ne' medesimi fondi, potranno a richiesta de'
» contribuenti degl' indicati redditi, e de' possessori soggetti
» all' esercizio di tali dritti, o a richiesta di ciascun di essi,
» in qualunque tempo, esser convertiti in canone di denaro
» sul coacervo della rendita netta di un decennio, senza com-
» prendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa di tra-
» sporto de' generi a' magazzeni, o alle aie degli ex-baroni.
» In mancanza di dati sicuri, da ottenere questo coacervo,

» la riduzione in denaro sarà fatta per mezzo di un estimo
» giusto, e legale. »

Tali prescrizioni sono bastevoli a dimostrare che la legge non intese abolire le rendite fondiali: esse furono conservate e rispettate, dal che non potevasi privare la proprietà degli utili de' proprî dritti. A giusto titolo quindi si sostiene non esser stata la sentenza di aggiudicazione diffinitiva proclamata contro il divieto della legge medesima.

Sul secondo motivo si osserva.

Le nostre chiare ragioni nel rincontro son precedute da alcune teorie esposte da Pothier, e Dunod.

Il primo si esprime (1).

» Eccettuati i beni di cui le leggi proibiscono l' aliena-
» zione, tutti gli altri beni immobili sono suscettibili della
» prescrizione di dieci, e di venti anni: e non solo gl' im-
» mobili reali, come sono i terreni e le case, ma eziandio
» le cose incorporali. La ragione di dubitare riguardo a que-
» ste ultime è che il possesso consistendo in una corporale
» occupazione della cosa, le cose incorporali, *quæ tangi non*
» *possunt*, e che non cadono sotto i sensi, non sono suscet-
» tibili di possesso, nè per conseguenza di questa prescri-
» zione, che ce ne fa acquistare la proprietà per mezzo del-
» l' avutone possesso.

» Nulla di meno siccome queste cose non sono suscet-
« tibili di un vero possesso, lo sono però di un *quasi-pos-*

(1) Tratt. della prescriz. num: 16.

» *sesso*, che consiste nel godimento, che se n' è avuto; così
» si sono riguardate come suscettibili della prescrizione di
» dieci e di venti anni, la quale ne fa acquistare la pro-
» prietà col godimento avutone pe 'l tempo suddetto.

» Lo statuto di Parigi si è su di ciò formalmente spie-
» gato dicendo: se alcuno ha goduto, e posseduto uno sta-
» bile, od una rendita: il che s' intende tanto delle rendite
» costituite, che delle fondiali ».

Scriveva poi il Dunod (1).

» I censi e le rendite son dritti incorporali come la pro-
» prietà. Possono in conseguenza acquistarsi col mezzo della
» prescrizione da colui, ch' è stato pagato per un certo tem-
» po di una somma, o di altra prestazione annuale a titolo
» di censo o di rendita . . . . .

» Se taluno abbia acquistato di buona-fede un dritto di
» censo o di rendita a carico di un terzo, senza che gli spet-
» ti, e che ne sia seguito il pagamento per dieci anni, può
» sostenersi, che la prescrizione deve aver luogo: poichè que-
» sto dritto è una specie di servitù continua, che si acqui-
» sta con dieci anni ».

A queste dovizie di opinioni fan eco le nostre leggi civili, che autorizzano prescriversi tutt' i beni, eccettuati quelli, che sono fuori commercio; quindi i canoni, i censi possono prescriversi tra dieci e venti anni: la prescrizione corre sempre contro il terzo, e non verso il contraente, cui milita

---

(1) Tratt. della prescriz. cap. VII.

l' acquisto, non in forza della prescrizione, ma del contratto. E per potersi al fin conoscere l' insussistenza d' ogni deduzione, ricordiamo agli attori, che il titolo primordiale che domandano sta nella sentenza di aggiudicazione, ove son trascritti fedelmente tutt' i nomi de' rendenti, colla indicazione delle peculiari prestazioni. Il Sig. Vulcano lo ha esibito fin dal primo stadio del giudizio, e fin da quando si mosse ingiusta guerra a' suoi legittimi diritti.

Sul terzo motivo si ragiona.

O magna vis veritatis, gridava l' eloquente Arpinate in difesa di M. Gellio (1), *quæ contra hominum ingenia, calliditatem, solertiam, contráque fictas omnium insidias facile per seipsam defendat.* La forza della verità non può rimanere oscurata da fatti ideati a talento degli avversarî, e sarebbe vana fatiga voler confutare asserzioni, i cui bizzarri argomenti ne provano la stranezza. Diciam solo che un treno di luminosi documenti stabilisce che il marchese Doria oltre il dritto a terraggiare si aveva anche quello di riscuotere i censi ed i canoni, secondo la natura delle concessioni, da' fondi controvertiti.

L' inventario formato a 17 dicembre 1808 dal Sig. Parascandolo sorge tra i titoli primiero. Venne redatto per ordine del S. R. C., onde liquidarsi l' effettivo patrimonio del lodato Sig. Doria, e con tutta esattezza sono in esso riportati non solo i debitori de' terraggi, ma anche quelli de' canoni.

---

(1) *Orat.* XXXIV.

Seguì a questo atto l' ordinanza degli 11 dicembre 1810, con la quale s' ingiunse dal Commessario Ripartitore di dover continuare i rendenti le prestazioni su cennate.

All' appoggio di titoli siffatti è evidentemente provato che il Sig. Doria si aveva il dritto a riscuotere i canoni, trasfuso indi nel Sig. Vulcano, che successe con l' aggiudicazione.

Quì però fa d' uopo riflettere che quel inventario non può dirsi atto privato. Fu compilato da un funzionario pubblico nell' ambito de' suoi poteri, e validato da tutt' i solenni dell' antico rito (1). Ed in fatti v' intervennero il curatore di detto patrimonio, il procuratore di tutt' i creditori, e con bando furono citati tutt' i debitori e rendenti dell' ex-feudo. Con simigliante ritualità può sostenersi esser tal documento un atto privato?

Sono gravissime le distinzioni che la legge ammette tra l' atto giudiziario, ed il privato.

Raccolto il primo sotto la garantia dell' autorità costituita, ha per insita ragione il carattere di atto autentico; cioè meritevole d' una intera confidenza per i fatti che attesta. In conseguenza tale atto fa *piena-fede* da se stesso, e basta la sola sua presentazione per essere autorizzato a farne uso.

Questa eminente prerogativa viene intanto negata all' atto privato, dappoiché non può naturalmente far fede fuori di coloro che lo conoscono. Niuno è obbligato a prestarvi fede, od a credere che l' autore di esso sia la persona di cui porta

---

(1) Moro prat. civ. tomo III, cap. 51 a 54.

il nome. Se viene impugnato dev' essere riconosciuto o verificato per qualche via legittima. Il divisamento quindi portato dagli attori sul proposito è proscritto dalla legge, e dal buonsenso.

Che inoltre il decreto promulgato nel 1809, posteriore al descritto inventario non distrusse affatto le ragioni in esso consacrate. Nè lo potea, perciocchè i dritti della proprietà sono inviolabili, e le disposizioni riguardavano la sola abolizione delle servitù di pascolo e fida, e propriamente di que' diritti, che al dir d' un Saggio (1), sono dipendenti da un possesso feudale. Conseguentemente rispettate furono l' esazioni de' canoni dipendenti da dritti territoriali, che come si è per lo innanzi rilevato, vennero conservati col decreto del 1806.

Gli esposti principî si applicano di vantaggio alla interpetrazione dell' ordinanza di accantonamento del 1811, che vuolsi distruttrice del ripetuto inventario, e dell' altra ordinanza emessa nel 1810. Quando anche attendere si volesse all' interpetrazione letterale di quell' ordinanza tornerà affatto malagevole per gli avversarî la pretesa di creder annientati dalla stessa l' inventario e l' ordinanza del 1810. Così d' altra parte sarebbe un sovvertimento logico il presumere che gli atti emanati per opera della legge o da questa autorizzati si estendessero ad abolire dritti, che la legge medesima o non ha previsti, o ne ha sanzionato l' esercizio.

Si rende da ultimo ozioso il rispondere, che l' inventario

---

(1) Robertson Storia di Scozia.

in discorso non fu tenuto presente nell' aggiudicazione diffinitiva. Sia pur ciò concesso; qual monta per gli attori? Una dichiarazione incancellabile esiste nell' aggiudicazione diffinitiva pronunziata su le basi de' capitoli di vendita, legalmente formati e pubblicati col giornale delle due Sicilie. Ne' medesimi rilevasi colla massima precisione, che il Sig. Vulcano espropriava l' intiera proprietà detl' ex-feudo di Cercemaggiore e sue *dipendenze senza nulla eccettuarne*: che i terreni erano occupati parte a titolo di *censuazione* col corrispondente *annuo canone* in grano, e parte a titolo di colonìa colla prestazione del terraggio in ragione del decimo. Segue infine la lunga nota de' rendenti al numero di centosessantotto.

Questo adempimento tanto esatto dispensa ogni altro obbligo per parte dell' aggiudicatario, onde aversi immutabili i suoi dritti acquisiti. La legge vigente in quell' epoca non richiedeva punto l' esibizione dello inventario, dimostrativo del patrimonio dell' espropriato; quindi non si può convenire con gli attori su questa non adatta obiezione.

Sul quarto motivo si riflette.

È mestieri ricorrere alle primordiali teorie di giurisprudenza per distinguere qual sia la rendita costituita sopra terzi, da quella dipendente da dritti reali-immobiliari. Gli attori abbacinati dal numero delle capziose argomentazioni han voluto confondere queste due disposizioni di diritto, per le quali vi è enormissima differenza.

Tra i quattro modi di classificazione con cui le leggi romane dividevano le cose erano annoverate le corporee ed

incorporee (1). Il dritto civile però, ponendo mente all' uso comune che si fa della proprietà e suoi accessorî, ha bandito le sottili distinzioni dell' antica legge, ed ha dettato regole particolari del modo come i beni debbono essere considerati tanto per la loro natura che per le differenti qualità cui si riferiscono (2).

Il Sig. Vulcano nell' espropriare l' ex-feudo di Cercemaggiore con i dritti inerenti, dovea certamente sperimentare l' esecuzione secondo i dettami tracciati dal titolo XII del codice di procedura abolito. Non potea altrimenti espletare la procedura, poichè in quell' epoca non vi era altro mezzo indicato per espropriare le prestazioni dipendenti dal dominio diretto. Se in altro modo l' espropria de' canoni si fosse regolata, sarebbesi incorso nella totale nullità del procedimento.

Non trattavasi sicuramente di rendite costituite sopra terzi per dirsi che la procedura era quella segnata dall' art. 636 citate leggi. Una differenza marcabile esiste tra le rendite costituite e quelle che si pagano in ricognizione de' fondi che si godono, e sono i frutti della proprietà.

Vengono le prime riputate tra le cose mobili per determinazione di legge (3); ed il rinomato Berriat Saint-Prix

---

(1) L. 1, §. 1, D. *de divisione rerum, et qualitate.* — Instit. §. *de rebus corporalibus, et incorporalibus.*

(3) Art. 516, e seguenti cod. civ., ed art. 439, e seguenti ll. cc.

(3) Art. 529 cod. civ., ed art. 452 ll. cc.

le definisce » per gl' interessi di un capitale da restituirsi a » solo piacimento del mutuatario (1). Nel codice civile abolito gli articoli 1909, e 2277, pari agli articoli 1781, e 2183 delle leggi che ci governano, presentano non equivoci esempî.

Un contrario metodo osservasi per le prestazioni infisse su' fondi che son reputate dalla legge immobili per l' oggetto cui si riferiscono, art. 526 cod. civ., ed art. 449 ll. cc. A qual riguardo Eineccio insegna (2): che i dritti inerenti alle cose immobili e perpetui, come le annue rendite, principalmente le irredimibili, per analogia si assimilano agl' immobili, ed in appoggio cita la opinione del celebre Gallio.

È tanto generale siffatto principio legislativo, che volendo la legge de' 29 dicembre 1828 apportare coll' art. 81 delle modifiche alla espropria de' dritti reali immobiliari, non ha saputo dare ad essi altro assegno che quello dell' espropriazione forzata degli stabili. Ne segue da ciò che il procedimento adottato dal Sig. Vulcano, per l' espropria de' rediti di simil natura, doveva esser quello prescritto dall' art. 673 e seguenti dell' abolito codice di procedura.

Sparite a tal disamina le proteiformi obiezioni degli attori sorge colossale la prescrizione di dieci e venti anni invocata dal nostro difeso. Alla possanza degl' immensi requisiti, questa eccezione, dominatrice del genere umano, allo spirare del

---

(1) Tit. V, num. 2.

(2) Pandet. tit. VIII *de divisione rerum*, *et qualitatem* §. 195.

termine definito, tutela siffattamente il dritto di proprietà, che dichiara in eccesso di potere quel giudice, che non l' accogliesse.

IV. MEZZO

ACQUIESCENZA

Bramosi di corrispondere, e per quanto é in noi, a quella fidanza, di cui fummo onorati, crediamo conveniente scorrere la serie delle circostanze, che pe 'l corso di anni ventotto avesser potuto offrire alla difesa altro motivo d' inammissibilità dell' azione. In grazia però dell' ordine de' fatti ci é forza ricordare che D. Nicola Vulcano nel 13 agosto 1813 si ebbe pubblico possesso dell' ex-feudo di Cercemaggiore. Fin d' allora i suoi dritti ottennero integra esecuzione, ed i contradittori non sapranno ostare alle pruove ineluttabili di quelle censuazioni, che dal 1814. in poi pattuivano col nostro difeso. Da dati siffatti è facile dedurre che gli avversarî con spontaneo consentimento avevano prestato *acquiescenza* alle ragioni tutte acquisite dal marchese Vulcano.

A prevenire per altro le strane oppugnazioni de' medesimi, stimiamo non abbandonare la pruova della dedotta acquiescienza ad una parte soltanto delle circostanze di fatto che la costituiscono; preciso poi in una materia, ove la legge non offrendo alcun soccorso, si deve tutto desumere da intenzioni, cause, e differenze, allo spesso le più malagevoli a determinarsi.

Tra gli enfiteutici instrumenti sistenti in processo ve ne sono di quelli stipulati col Sig: Vulcano nel 1841, cioè un anno dopo introdotto il giudizio. A pieno sostegno dell' assunto basterebbe questo unico rilievo a stabilire l' invariabile acconsentimento delle parti avverse al dritto di colui, con cui contrattavano. Ma altre pruove più speciali ed irrepugnabili si hanno nel pagamento in grano delle annuali prestazioni, e poichè gli attori col libello giudiziale ne domandano la restituzione in tomoli 6000, essi stessi son vinti da quelle armi medesime che han voluto impugnare, confessando di aver volontariamente soddisfatti i canoni ed i terraggi a quel proprietario, il di cui titolo di acquisto hanno pe 'l decorso di ventotto anni onninamente riconosciuto, ed ora lo valutano per inesistente.

Dalla somma dunque di questi argomenti si hanno legittime illazioni della tacita acquiescenza prestata da' santacrocesi alla sentenza di aggiudicazione. Gli atti, le dichiarazioni, ed i pagamenti eseguiti racchiudono l' implicito loro consenso, la cui importanza non può dar campo a quistione, mentre è pur troppo noto che » la nostra volontà può ma-
» nifestarsi con segni, fatti, e talvolta col silenzio, o colla
» inazione, tollerandosi un fatto che si poteva, e si aveva
» un interesse ad impedire. Il consenso quindi è espresso o
» tacito: espresso s' è manifestato col vivo della voce od in
» iscritto; tacito quando si manifesta con segni, azioni, o

» fatti, colla inazione, o col silenzio, che suppongono l'ac-
» cettazione (1). »

I codici delle nazioni incivilite ripetono concordi la stessa massima (2). In fatti nel codice Prussiano parte I, titolo VI, numero 59, è detto: *Colui che soffre scientemente quello che potea e dovea impedire n' è risponsabile come se lo avesse egli voluto.* Il codice Austriaco nel capitolo XVII de' contratti ed obbligazioni sotto l'art. 863 si esprime: *La propria volontà si appalesa con parole, segni, atti, ed anche tacitamente.* Cotesto principio di giustizia e di ragione è tanto universale, che a derogarlo è mestieri che il legislatore appositamente lo dichiari come rilevasi dal numero III dell'art. 5, capitolo I, libro I del codice di Baviera, nel quale parlandosi delle obbligazioni sta scritto: *Il consenso non può essere tacito.*

Per dritto Romano era pure assiomatico, che quegli, il quale poteva con le sue opposizioni impedire qualche atto di che muove doglianze e tacque, non ha più mezzo a farlo distruggere, reputandosi aver dimostrato il suo acconsentimento (3). Bertrando d'Argentrè scriveva ancora: *Si tacuit,*

---

(1) Toullier, Vol. VI, num. 32, e 33.

(2) Saint-Joseph, *Concordances des Codes.*

(3) L. 63, D. *de re judicata* — L. 4, §. ult. D. *de fidejussoribus et nominatoribus, et haeredibus tutorum et curatorum.* — L. 16, D. *de SC. Macedoniano.* — L. 2, §. 2, D. *soluto matrimonio* L. 1, §. 5, D. *de exercitoria actione.* — L. 6, §. 2, *et* L. 18 D. *mandati vel contra.* — L. 60, D. *de diversis regulis juris antiqui.*

palam est eum voluisse: patientiæ consensus inest; qui tacet videtur consentire. Patientia patientiam inducit; patientia tacitum consensum inducit (1).

Finalmente con qual fronte gli attori possono ora sconoscere gli effetti legalissimi della sentenza di aggiudicazione, quando i fatti di più lustri virtualmente provano la loro acquiescenza?

V. MEZZO

AUTORITA' DELLA COSA GIUDICATA

Status reipubblicæ maxime judicatis rebus continetur (2). Ogni uomo che rimane nello stato civile è strettamente obbligato a rispettare le decisioni legalmente profferite contro di lui, nè può sottrarvisi senza violentare l' ordine pubblico, e le leggi dello Stato. Ed ecco la ragione perchè i giureconsulti romani insegnavano: esigere l' interesse pubblico che un giudicato anche ingiusto, pronunziato per errore o con abuso di potere fosse stato esattamente osservato (3).

Dell' importanza di questa verità i monumenti storici consegnano luminoso esempio nella persona di Socrate, il quale dannato a morte con giudicato iniquo venne sollecitato dagli amici ad esimersi dalla condanna col fuggire. Lungi però il

---

(1) Commentario sul costume di Brettagna.

(2) *Cicero pro Silla* cap. 22.

(3) L. 63, §. 2, D. *ad SC. Trebellianum.*

saggio vecchio di aderirvi, scelse piuttosto bere tranquillamente la cicuta, che proccurare con la fuga l'annientamento delle leggi di Atene, alle quali avea promesso ubbidire (1).

Ma che parlar della santità de' giudicati prescritta ne' secoli estinti, ove esempli luminosi lo si avesser parlanti?...

Il giornale delle due Sicilie nel 22 novembre 1818 riportava un rescritto del giorno 16 per lo quale il Sapiente Monarca ordinò pagarsi » dal regio erario la somma di du» cati 50000 a benefizio del marchese di Villanova, e rispet» tarsi il giudicato profferito dall'abolita Corte di Cassazione » a favore del duca di Diano ».

Se tanto è la possa d'un giudicato, e tanto pubblico dritto covre colle sue grand'ali, il Sig. Vulcano si affida a questa salva guardia per respingere tutte pretese.

Avvalendosi egli delle sue ragioni, previa citazione, ottenne a 12 dicembre 1838 dalla giudicatura di S. Croce di Morcone sentenza condannatoria contra i rendenti dell'ex-feudo di Cercemaggiore, perchè tra otto giorni rinnovassero i loro titoli, in difetto si avrebbero per riconosciuti e rinnovati, conseguentemente tenuti a corrispondere i loro obblighi come per lo innanzi. Questa sentenza non fu menomamente opposta, e fe passaggio in cosa giudicata; quindi ha stabilito la più forte delle presunzioni *juris et de jure*, che possa darsi sulla verità ineluttabile delle obbligazioni, cui son tenuti gli avversarî.

---

(1) Platone nel dialogo intitolato *Crito*.

L' autorità che ne consegue da tal giudicato è siffattamente grave, che non può essere distrutta da qualsiasi pruova in contrario, ed anche da documenti decisivi rinvenuti dopo la sentenza, che dichiarassero non vere le cennate obbligazioni. — *Sub specie novorum instrumentorum res judicatas restaurari, exemplo grave est* (1).

Inoltre la prescrizione, che si attribuisce alla cosa giudicata è tale che comunque si fusse dichiarato falso un fatto vero, passerà agli occhi della legge sempre come falso (2). Non si ammette alcuna rivoca anche incontro ai più potenti motivi: *res judicata pro veritate accipitur* (3). Le nostre leggi civili negli articoli 1304, e 1306 si sono uniformate esattamente a questa sanzione universale.

È piaciuto intanto agli attori oppugnare, al solito, la possa di questo titolo, rispettato dalla ragion pubblica, e da tutte le leggi; ed hanno osato dedurre:

» 1. Che il Giudice Regio non poteva ordinare la rin-
» novazione de' titoli per causa di migliaia, derivanti dalla
» sentenza di aggiudicazione del 1813.

» 2. Che detta rinnovazione non potevasi chiedere per
» editto.

» 3. Che la notifica della sentenza fatta per editto è

---

(1) L. 4, *C. de re judicata.*

(2) Didier Herault, *de auctoritate rerum judicatarum*, lib. I, cap. I, num. 4, nel tomo II del *Tresor d' Otton.*

(3) L. 207, D. *de diversis regulis juris antiqui.*

» nulla, quindi deve dirsi non ancora legalmente notificata.

» 4. Laddove si volesse detta sentenza riferire al solo » possessorio, la presente contestazione si verta sul petitorio ».

La prima osservazione cade nel nulla, tostochè si rifletta che i Giudici Circondariali sono competenti ad ordinare la rinnovazione de' titoli anco per immense somme. Essi sono autorizzati da leggi peculiari sull' oggetto, e dal decreto de' 12 novembre 1838. Il principio fondamentale sta: che la domanda per cadaun debitore non oltrepassa la somma di ducati trecento: che tutt' i rendenti non sono debitori solidali per lo che posson dirsi riunite le somme di tutti da sorpassare i limiti della competenza. Ma ove si riguarda, che l' esazione de' canoni è equiparata a quella de' fitti, i Regî Giudici pronunziano in tal rincontro senza determinazione. La legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817 con l' art. 22, num. 12 attribuisce la facoltà a detti giudici di conoscere le contestazioni per riscossione de' pigioni, o di estagli de' predî urbani o rustici, per rifacimento di danni pretesi da' conduttori, e per esazione di censi o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decima, e di altre prestazioni prediali.

Per siffatte azioni non si è determinato il valore; nè poteasi dare un limite, poichè la speditezza de' giudizî richiede una procedura sommaria. La sentenza quindi è stata profferita fra le attribuzioni concesse ad un Giudice di Circondario.

La seconda e terza osservazione restano affatto distrutte dal decreto del 1838 di sopra menzionato. Lo stesso permette la citazione per *editto* trattandosi d' interrompere la prescrizione d' una rendita dipendente da terreni ex-feudali. Forsi questa disposizione era ignota agli attori, poichè non diver-

samente si può argomentare dell' addotta nullità del procedimento, il quale essendo stato regolato con i mezzi da quel decreto dettati, respinge qualsiasi pretesa di nullità; tanto più che dopo la intima della sentenza di rinnovazione de' titoli si sono dagli avversarî prontamente soddisfatte le corrisponsioni de' sussecutivi anni 1839, e 1840.

La quarta osservazione fa rimuovere ogni dubbiezza ove si consideri che la sentenza per la rinnovazione de' titoli contiene implicitamente, e virtualmente la disposizione di riconoscere nel petitorio il padrone diretto del fondo, che reclama continuarsi a suo vantaggio gli obblighi de' rendenti come per lo innanti. Questa pronunziazione del magistrato sarebbe al certo negata all' attore se non dimostrasse il suo dritto, i titoli della di lui proprietà, e le ragioni di conseguire le prestazioni reclamate. L' esame di questi requisiti comunque si trattasse di azione possessoria, richiama il giudice a rilevare implicitamente il petitorio per verificare se giusta e ben fondata sia la domanda sospinta. Dunque se si ebbe contezza del petitorio, la sentenza del 1838 è un giudicato eccepibile allo stato della presente controversia. La sua esecuzione non può essere arrestata, altrimenti sarebbero conculcati i poteri dell' ordine giudiziario, organi della legge.

Eseguite i giudicati, comandava Federico secondo, *cum igitur nihil prodesset ferre sententias, nisi executio debita sequeretur . . . . tuæ fidelitati mandamus, quatenus si est ita sententiam ipsam sicut rationabiliter est prolata, nisi legitima fuerit provocatione suspensa, facias executione debita demandari* (1).

---

(1) *Petrus de Vineis epist. lib. 5, num. 6.*

PARTE TERZA

ESAME DEL MERITO

§. I

La reclamata proprietà del fondo è insussistente: del pari quella dell' erba.

Con la primiera citazione si domandava dagli attori la piena proprietà di circa 300 tomoli di terre padulose. Ma scorgendo esser questa una pretesa troppo ardimentosa, priva di alcun sostegno, e che sarebbe tornata sfavorevole a loro riguardo, così si fecero solo a chiedere con la istruzione per iscritto la proprietà dell' erbe de' così nomati fondi colonici. L' una e l' altra inchiesta a nostro considerato divisamento sono irrecettibili.

La proprietà da tutt' i pubblicisti e giureconsulti è stata risguardata come una qualità morale inerente alla cosa, come un legame reale che la congiunge al proprietario, e che non può rompersi senza un fatto proprio. *Id, quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest* (1). In altri termini: la proprietà acquisita una volta non si perde senza il fatto del proprietario: dessa si conserva ancor dopo che si è perduto il possesso o la detenzione.

Sono al certo idee distinte possesso e proprietà. La pro-

---

(1) L. 11, D. *de diversis regulis juris antiqui.*

prietà è un dritto indistruttibile una facoltà legale. — Il possesso é un fatto che non può confondersi col primo. — *Nihil commune habet proprietas cum possessione* (1).

I Santacrocesi assumendo la divisa di coloni, possessori delle terre padulose, si fanno di queste a chiedere la proprietà. Ma per ciò conseguire ove sono i titoli dimostrativi? L'espressioni, con cui tale richiesta è concepita, mostrano l'errore incalcolabile. Si asseriscono coloni, ossia godenti il dominio utile, ed aspirano alla proprietà assoluta delle terre. Il possessore superficiario non può cambiare la natura del suo titolo, ed il possesso anche lungo, non dà dritto a poterla pretendere.

Qui ex conducto possidet, quamvis corporaliter teneat, non tamen sibi sed domino rei creditur possidere. Neque enim colono, vel conductore prædiorum longæ Possessionis prascriptio acquirtiur (2).

Quod alteri possidemus non usucapimus: conductor alteri possidet (3).

Qui pro suo possidet usucapere potest. Qui pro alieno, aut pro possessore possidet, usucapere non potest (4).

Colonus quamvis in fundo est, dominus autem possidet (5).

---

(1) L. 12, D. *de acquirenda vel ammittenda possessione.*

(2) L. 1, C. *communia de usucapionibus.*

(3) Gotofredo ivi.

(4) Jacopo Cuiacio *ad L. 13, D. de usurpationibus, et usucapionibus.*

(5) *Cicero pro Caec.*

Le nostre leggi facendo eco alle soprascritte han conservato l'istessa massima nell'art. 2142. Ed ancorchè si volesse secondare la proposta assertiva trova dessa l'ostacolo in tutte le leggi del mondo, per potersi gli attori ottenere il menomo risultato.

Ma da banda per poco ogni quistione sulla ripetuta qualità, pur troppo discussa. Per promuovere una formale azione di revindica era mestieri sostenerla con titoli valevoli. Ed in vero frugando tutta la processura, con la studiata istruzione per iscritto, niun titolo rinviensi a pro degli attori. Si è solo prodotto a colossale sostegno l'ordinanza del Commessario Ripartitore del 1811. Quest'atto discusso altra fiata nel suo merito, non contiene che l'accantonamento delle terre al comune di Cercemaggiore, e pronunzia di *piena* e *libera* proprietà le altre spettate all'ex-feudatario. E questo titolo lungi di stabilire alcuna argomentazione di pruova, rafforza invece il dritto di proprietà del Sig. Vulcano, che dichiarandolo possessore delle terre in contesa, sen dimostra proprietario col titolo di acquisto, art. 2136 ll. cc.

Contestata a tal modo la vertenza si è rivolta poscia la pretesa degli attori, con atti difensivi, a far propria l'erba che nasce su i fondi colonici.

È massima pur troppo ovvia che ne' giudizî si contrae, ed a niuno è permesso scambiare l'oggetto della dimanda. *Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam* (1).

---

(1) L. 75. D. *de diversis regulis juris antiqui.*

Questo procedere tanto irrituale, che richiama il nostro dovere a doppia difesa, niega pur loro ogni destro evento.

Sciolte dal vincolo feudale le terre accantonate al marchese Doria per effetto della ripetuta ordinanza del 1811, divennero le stesse di proprietà *allodiale* del medesimo. Non potevasi su quelle vantare dritti di sorta alcuna, che fossero stranieri all' ex-feudatario. I vantaggi che offre la proprietà non possono essere raccolti da altri, fuorchè da colui che vi abbia dominio assoluto. Questa verità tanto nota fa dedurre che l' erba prodotta da' fondi è di spettanza del proprietario per dritto di accessione, *vi ac potestate rei suæ*.

Ammessa per dimostrazione incontrastabile esistervi una divisione delle terre ex-feudali di Cercemaggiore, ne consegue che l' ex-feudatario sulla parte a lui spettata non può soffrire una suddivisione con gli attori. Costoro non possono pretendere i prodotti de' fondi altrui, e laddove volessero ciò conseguire, vi occorre in tal caso il fatto del proprietario.

Per aversi dritto sull' erba, che nasce dai fondi colonici dovrebbero gli attori dimostrare che nella divisione de' demanî sia loro spettata in sorte una porzione delle terre ex-feudali, per le quali son chiamati per legge liberi ed assoluti proprietarî. Senza essere padrone d' un fondo non si possono raccogliere i prodotti. L' art. 4 del decreto degli 8 giugno 1807, citato dai contradittori, e che ripetesi per buona intelligenza, detta: » Coloro, che diverranno possessori delle » porzioni derivanti dalla ripartizione de' demanî di qualun- » que natura, resteranno pieni, liberi, ed assoluti padroni » delle proprietà loro toccate ». Dunque per esercitarsi i dritti

domenicali evvi d' uopo del requisito esser libero, ed assoluto proprietario del fondo, ed in allora si potrà raccogliere quell' erba tanto reclamata.

Trovasi d' altronde smentita da fatti permanenti la pronta assertiva degli attori, che dicono costantemente esser avvenuta una divisione, che il colono è rimasto libero possessore del terreno che gli *cadde in sorte*: esser l' erba di sua proprietà, e che quindi il censo che si esige ha il carattere del *signoriale*, ed è *abusivo*.

Sulla prima parte, non ha mai esistita una divisione, nè potea aver luogo in aperto detrimento della proprietà altrui. Ma ancorchè per strana ipotesi, fusse avvenuta; ove sono le cartelle divisionali, che formerebbero in parte una pruova di fatto? Se poi concorsero nella divisione delle terre demaniali con i comunisti poveri di Cercemaggiore, ch' erano i soli chiamati pe'l decreto degli 8 giugno 1807, in allora potranno aver dritto a pretendere l' erba sulle terre coloniche accantonate al Comune suddetto.

Nella soggetta specie però il difetto d' ogni documento fa cadere nel nulla le pretese istesse, e presenta ad un tempo tutta luce sulla seconda proposizione, che vieta agli attori promuovere azione sull' erba, per non essere i proprietarî de' fondi colonici.

La conseguenza messa in ultimo luogo è veramente strana, poichè mentre si contrasta sulla proprietà de' fondi colonici, s' imprime il carattere di *abusivo* e di *signoriale* al canone che si riscuote. Senza riportare le considerazioni per lo innanti espresse, non cade dubiezza esser questa esazione di-

pendente da dritti territoriali, conservati col decreto del 2 agosto 1806; quindi sparita la definizione data a tali prestazioni, il proprietario può liberamente riscuoterle per essere garantito dalla legge.

Il simulacro delle pretese viene ancora artifiziosamente sostenuto dall'ordinanza del 1811. Esaminiamo per poco il tenore della stessa, e lo sarà senza tema abbattuto.

Il Commessario Ripartitore per eliminare le continue dissenzioni tra due popolazioni finitime, ammise i santacrocesi a partecipare della colonìa sulle terre ex-feudali dichiarandoli *coloni perpetui*.

Questa prudente determinazione era necessaria; perciocchè il decreto del 1807 chiamava alla ripartizione delle terre demaniali i soli comunisti poveri; quindi que' santacrocesi sarebbero stati esclusi dalla colonìa perpetua, ed accresciute le nimistà tra due popolazioni finitime. Furono perciò i medesimi ritenuti come coloni perpetui delle zone di terra, che si avevan possesso, ed accantonate al comune di Cercemaggiore. Non vi fu altra disposizione che potesse riflettere menomamente le terre spettate all' ex-barone, nè vi potea essere, poichè divenute di assoluta proprietà dello stesso.

I poteri del Commessario Ripartitore erano circoscritti dalla legge, che gli vietava poterli estendere su i dritti altrui. L'ordinanza quindi dovea essere uniforme alle sanzioni legislative, ed ove si fusse allontanata sarebbe caduta nell'arbitrario, facendo rimanere ineseguite le sue stesse disposizioni.

Riassumendo le sparse ragioni, i santacrocesi non possono pretendere la proprietà assoluta delle terre paludose,

aggiudicate al Sig. Vulcano, non hanno essi prodotto all' oggetto alcun titolo, non sono coloni perpetui per conseguire la proprietà dell' erbe su i fondi appartenenti allo stesso, nè lo sono per difetto delle cartelle divisionali.

La qualità di coloni perpetui fu acquistata colla divisione delle terre demaniali del comune di Cercemaggiore, ove vennero ammessi con l' ordinanza del 1811. Le terre spettate all' ex-feudatario eran libere, e niuno può vantarci qualsiasi pretensione.

Dopo tutto ciò non è attendibile la inchiesta degli attori; per lo che non si possono distruggere que' diritti sacri della proprietà.

§. II.

Se debbà continuarsi la esazione del canone sopra una parte delle terre ex-feudali.

La sentenza che proclamò l' aggiudicazione diffinitiva nel 1813 trasfuse nel marchese Vulcano tutt' i diritti e le ragioni, che vantava il Sig. Doria sull' ex-feudo staggito. Da quel titolo chiaro emerge la indicazione di tutti coloro, che trovavansi possessori delle quote di terra, riportate sotto il numero parziale della matrice fondiaria, con la distinta precisa dell' estensione, e della natura delle prestazioni infisse su le stesse.

Si è più fiate osservato che i nominati possessori, riconoscendo nel Sig. Vulcano il legittimo acquirente, furon pun-

tuali corrispondergli per ventotto anni i censi, che rispettivamente gravitavano su i fondi espropriati.

Somiglievoli atti costituiscono in legge la presunzione della scienza, che i contradittori avevano de' loro obblighi pe 'l pagamento del canone, e del dritto di esso marchese ad esigerlo. La dimanda di volerlo ora limitare alla sola terraggiera su i generi di principale coltura, sorge con molta audacia. Ed affatto ridevoli sono le ragioni su che tanto argomentare vien fondato.

Sostengono in fatto, che in rapporto al lungo e secolare possesso essendo essi i coloni perpetui de' fondi in controversia, per tali ritenuti dall' ordinanza del 1811, e per cotali riconosciuti dal Sig. Vulcano, e *suoi aventi causa;* il loro debito va quindi limitato alla sola corrisponsione del decimo sul ricolto.

In dritto pretendono che rivestendo la colonìa perpetua la natura del censo riservativo, diversifica perciò dall' enfiteusi, conseguentemente l' intiera proprietà passa al concessionario esente da qualunque peso o servitù. Ed in appoggio invocano il decreto del 17 gennaio 1810, le istruzioni legislative de' 10 marzo detto anno, il decreto de' 16 ottobre 1809, e la formola dell' abolito S. R. C. *liceat civibus arare, et serere.*

I primi rilievi di fatto son poggiati a falsi principî. Gli attori non hanno avuto mai il secolare possesso, ma sibbene quello di otto anni, anteriori al 1811, come luminosamente risulta dal verbale redatto dal segretario Sig. Paventi a 9 novembre dell' anno medesimo. Ed al soggetto caso la Toulou-

bre (1) porta parere, che il solo possesso anche immemorabile non basta ad attribuire agli usuarî dritti e qualità che da prima non aveano, mentre abbisogna loro un titolo. Questa regola è una dipendenza del principio *nemo potest sibi mutare causam possessionis* (2).

Allo esame è forza pure ricorrere alle dianzi espresse idee sull' ordinanza del 1811. Il Commessario Ripartitore attribuì ai santacrocesi la qualità di coloni perpetui per la parte dell' ex-feudo accantonata al comune di Cercemaggiore, non dispose affatto, com' era di regola, per quella spettata all' ex-feudatario, avvegnacchè questa divenne di piena e libera proprietà dello stesso: nè una colonìa perpetua potea quindi stabilire su fondi ch' eran cessati d' essere demaniali. Ed a scanso di equivoci si ripete, che se gli attori han dritto di colonìa perpetua, debbono sperimentare le loro ragioni sopra le terre toccate al comune, non già sopra quelle di spettanza assoluta dell' ex-barone.

Epperò vano è soprattutto il supporsi, che il marchese Vulcano, ed i *suoi aventi causa* han riconosciuti gli avversarî nella qualità di coloni perpetui. Primieramente si è incorso in un errore di dritto e di fatto insieme. Il Sig. Vulcano, la Dio grazia, non è morto, nè ha alienato i suoi beni, di cui è controversia; quindi non ha avuto fino al momento successori; poichè gli *aventi causa*, in buona grammatica legale, significano i successori. Che a sostegno di tal

---

(1) Giurisprudenza Feudale, tit. 13.

(2) L. 2, §. 1, D. *pro haerede vel possessore.*

pretesa niun documento decisivo si è d'altronde prodotto; e non sarà più possibile dubitare che giammai gli attori sono stati dal convenuto riconosciuti con la qualità di coloni perpetui, mentre il pieno suo dritto dominicale su i fondi espropriati escludeva chicchesia ad averne parte.

I motivi di dritto allegati non han pure un valevole appoggio. Un teorema legale impera che niuno può cambiare il titolo e la causa del suo possesso. Or se gli avversarî posseggono parte de' fondi del Sig. Vulcano, e ne pagano le corrisponsioni annue, questo loro possesso, sott' ogni rapporto, non può equipararsi a quello de' censuarî riservativi, ma sibbene a quello de' fittaiuoli; conseguentemente non possono appartener loro i vantaggi che reclamano.

Quì intanto stimiamo operativa al ragionamento l' opinione di Cravetta (1) professore di dritto nell' università di Grenoble, ed adottata dal Sig. Houard (2). I medesimi sostengono, che gli atti di ricognizione, come sarebbero a dire i pagamenti eseguiti delle annue prestazioni, offrono pruova non dubbia della proprietà del signore su' fondi, e la presunzione della concessione fatta ai possessori degli stessi. E poichè, come osserva Coquille (3), simili concessioni provengono dalla liberalità de' signori, la misura della loro estensione non debba essere protratta da farla fino giungere alla proprietà.

---

(1) Consiglio 153.

(2) Dizion. di dritto normanno art. *Comuni*.

(3) Quist. 303.

L'importanza di queste autorità allontana di gran lunga gli attori a conseguire la menoma considerazione su i fondi altrui; ed è perciò che la invocata formola del S. R. C. *liceat civibus arare, et serere in demanialibus fundis* non può applicarsi allo stato. Il nostro difeso, generoso pur troppo, non niega loro di arare e seminare sopra i suoi fondi; ma poichè questi non sono demaniali, requisito essenziale che si esigea dal S. R. C., debbono pagare il censo o il canone come per lo passato. La ragione di questa esazione è bastevolmente fondata, poichè se pria la corrispondevano quando i fondi erano demaniali, tanto maggiormente ora che tolta la promiscuità sono gli stessi divenuti di proprietà privata.

Al seguito di queste osservazioni ci permettiamo aggiungere, che ove i santacrocesi pretondono essere liberati da qualsiasi prestazione doveano almanco dimostrare, con atti autentici, di possedere i fondi in *franco-allodio*: altrimenti sorge la condizione che *omnia censentur teneri sive moveri a domino territorii* (1); ed in conseguenza il colono tenuto a corrispondere le prestazioni come gli altri circonvicini ed in proporzione di ciò che possiede.

Non solo nell'antico dritto una tal teoria era mantenuta, ma ha trionfato ancora nella nuova legislazione. In pruova trascriveremo in questo luogo una risoluzione Sovrana comunicata agl' Intendenti con ministeriale del 21 ottobre 1807, così concepità:

---

(1) Baldo dritto feudale. — Boerio decis. 229, 231, e 236. — Louet lettera C. §. 21.

» Avendo la M. S. voluto sentire la Giunta per la di-
» visione de' demanî, è stata dalla medesima informata, che
» nelle provincie si fa differenza tra canone, e prestazione,
» significando il primo un pagamento certo ed invariabile,
» e l'altra una corrisponsione incerta ed eventuale, relativa
» al tempo in cui il colono semina la sua terra. Quindi nella
» divisione da farsi de' demanî, dovendosi a tenore dell'art.
» 10 del decreto degli 8 giugno 1807 mantenere i coloni
» nel possesso delle terre, nelle quali rappresentano dritti
» reali, superficiali, colonici a lungo tempo, o perpetui,
» ha la M. S., in conformita di quanto ha la Giunta propo-
» sto, risoluto e vuole, che dove il colono, che in esecuzio-
» ne del suddetto art. 10 dovrà esser mantenuto nel possesso
» della sua terra *sia solito di corrispondere al padrone del*
» *fondo un canone fisso e determinato,* non debba soggett-
» tarsi ad altra prestazione, ma che quante volte sia incerto
» ed eventuale, nascente dal tempo in cui semina la terra,
» e che divenendo questa di totale suo libero uso, l'antica
» prestazione non sia corrispondente, pagherà in tali casi esso
» colono al padrone diretto il *canone che sarà determinato*
» *per altre terre di eguale natura,* giusta l'art. 13 del ci-
» tato decreto; quindi ciascuno non sarà obbligato che ad
» una sola prestazione, o canone ».

Dalla somma dunque di questi rilievi la dimanda degli attori trovasi sempre insussistente, e mal fondata. Son essi tenuti a continuare i canoni al Sig. Vulcano, ch'è nel dritto di esigerli per la possa interminata del suo titolo di acquisto,

e del *juste possidet qui auctore Prœtore possidet* (1). Diversamente senza il proprio fatto sarebb' egli privato de' frutti inerenti alla proprietà giuridicamente acquisita. Resterebbe questa registrata nella sola sentenza di aggiudicazione, ma goduta per intera da' possessori. In altri termini: una sentenza gli accorda la proprietà dell' ex-feudo in ristoro del vistoso credito, ed un' altra se ne vorrebbe da' contradittori per usurparla. Strano assurdo! . . .

§. III.

Il legittimo proprietario non è tenuto alla restituzione de' frutti percepiti.

Il godimento del pieno dominio dà dritto alla percezione de' frutti. *Quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percepi potest, ipsius fructus est* (2).

Un contrario principio distruggerebbe i dritti inviolabili della proprietà, e l' efficacia de' titoli rimarrebbe annichilita.

Gli attori però, avverso il voto universale, negano doversi al proprietario i prodotti, e ne ripetono la restituzione per moltissimi anni.

Per promuoversi l' azione *condictio indebiti*, nascente da quasi contratto del pagamento, richiedonsi tre estremi essenziali.

---

(1) L. 11, D. *de acquirenda vel amittenda possessione.*

(2) L. 9, *et* L. 59, D. *de usufructu.*

1. Essersi pagato ciò che non era dovuto.

2. Non esservi stato alcun motivo reale di pagare.

3. Esser stato il pagamento fatto per errore.

Nello esame mancano affatto i tre requisiti.

Svanisce il primo nella dupplice distinzione che si conceda ai dritti del Sig. Vulcano, cioè: o si consideri il medesimo proprietario vero delle rendite feudali in virtù de' titoli traslativi di proprietà, che ha prodotti; ovvero n'è proprietario presunto in virtù del possesso che ha, giusta l'art. 2136 ll. cc.

Con la qualitá di proprietario vero, come si è ampiamente dimostrato, avea dritto a dette rendite per dritto di accessione; altrimenti la proprietà sarebbe spoglia di tutt'i vantaggi conferitile per ragion naturale e civile.

Se voglia riguardarsi qual proprietario presunto avea un pari dritto in forza del suo possesso, poichè il semplice possessore fa suoi i frutti percepiti quando possegga in buona-fede. Non è nuovo l'esempio che il contratto di vendita fatto *a non domino* ad un compratore di buona-fede sostenuto dal possesso, pregiudica al vero proprietario; poichè dà al primo il dritto di percepire i frutti, non già in virtù del contratto, ma per effetto delle sanzioni contenute negli articoli 474 e 475 ll. cc. Quindi considerato il Sig. Vulcano anco come possessore di buona-fede non può esser tenuto a restituire i frutti. *Possessor bonæ fidei facit fructus suos, nec tenetur illos restituere* (1).

---

(1) *Cencii decis. 377, num. 4.*

Resta distrutto il secondo dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva del 1813, nella quale furono riportati tutt' i nomi de' rendenti. Costoro scienti delle ragioni, che assistevano l' acquirente aveano un motivo reale di pagare per sottrarsi dalle persecuzioni giudiziarie. Il loro pagamento era doveroso, perchè fatto in mercede de' fondi, che godevano, ed il Sig. Vulcano avea una causa ragionevole ad esigere, a norma del suo titolo di acquisto. Nell' esistenza quindi d' un motivo reale non può aver luogo la ripetizione, quando anche la cosa pagata non fusse dovuta nel senso legale e rigoroso della parola, secondo la quale la cosa istessa non è dovuta se non quando vi è un' azione civile per esigerla. *Debitor intelligitur is, à quo invito exigi pecunia potest* (1).

Non sussiste il terzo per lo costante procedimento tenuto da' rendenti nel pagare pel corso di moltissimi anni le debite prestazioni senz' alcuna riserva o protesta, che dimostrasse un fatto dell' errore. Il motivo superiore però stava nella cognizione del dritto dell' acquirente, talchè niun di essi poteva esimersi dallo adempimento, e molti per tal riguardo han fatte delle contrattazioni col Sig. Vulcano. E certamente si contratta con chi è proprietario della cosa, o almeno si suppone tale; ed in simil rincontro neppure ha luogo la restituzione, giusta la regola *cujus per errorem dati repetitio est, ejus consulto dati donatio est* (2).

Ma da parte ogni ragionamento, tutta la pretesa dello

---

(1) L. 108, D. *de verborum significatione.*

(2) L. 53, D. *de diversis regulis juris antiqui.*

indebito è poggiata sull' agognata proprietà delle terre. Noi abbiam fatto ripetuto cenno di non potere ai rendenti ciò spettare senza recare onta gravissima al pubblico dritto, vigile custode de' privati acquisti. I frutti conseguenti della proprietà, allorché son pagati pe 'l godimento di questa, non possono ripetersi.

Parrebbe non concorrere nel soggetto caso gli estremi richiesti per lo indebito: parrebbe non doversi violare sotto le più estese vedute il dritto di percepire i frutti dal proprietario; si finga intanto la lontana ipotesi che il Sig. Vulcano soffra la evizione de' suoi legittimi acquisti, in allora neppure è tenuto alla restituzione de' pagamenti ricevuti, perchè trovasi in buona-fede, e nel possesso della cosa. Le disposizioni delle nostre leggi uniformi alla romana ragione, soccorrono a di lui vantaggio anco in sì trista circostanza, poichè tutte han dettato doversi rispettare l' altrui possesso; e fino a quando non è stata rivendicata la proprietà, i frutti percepiti non van soggetti a ripetizione (1).

La medesima regola impera laddove si trattasse di oggetti che si consumano con l' uso ed in buona-fede. Avendo quindi il Sig. Vulcano ricevuto del grano per pagamento de'

---

(1) Art. 1193 ll. cc.

L. 5, D. *de condictione indebiti.* — L. 44, D. *de acquirenda vel amittenda hereditate.* — L. 6, §. 1, D. *de rebus auctoritate judicis possidendis.* — L. 2, D. *de separationibus.* D' Argentrè, consuet. di Brettagna, glos. 3, num. 1. — Pothier, tom. II, num. 467. — Dupare — Poullain, tom IV, pag. 437.

canoni su' fondi di sua pertinenza, ed avendolo consumato in buona-fede, non è tenuto a restituirlo, art. 1191 ll. cc.

Sott' ogni rapporto dunque che si risguarda la domanda dello indebito, torna sempre inattendibile.

§. IV.

L' affrancazione non può aver luogo.

Il falso principio immaginato dagli attori d' esser coloni inamovibili li ha tratti a conseguenze dannevoli fino all' ultima inchiesta.

Per aversi dritto al benefizio dell' affrancazione si era nell' obbligo dimostrare la qualità di coloni perpetui o col titolo emanato dal concedente, o con la cartella divisionale ottenuta nella ripartizione delle terre ex-feudali. Manca allo stato la esibizione dell' una e dell' altra, la domanda quindi è sfornita d' ogni legale appoggio.

Ma se anco voglia supporsi che i Santacrocesi siano i coloni inamovibili, in allora si risponde; non esser questa la sede di sperimentare azione di tal sorta. Esistono regolamenti peculiari sull' obbietto, del modo come debba e possa eseguirsi l' affrancazione, e per quali rendite si è autorizzato ad estenderla.

In ambo i casi la risoluzione risulta sempre sfavorevole ai loro reclami.

Ogni altra ragione che potè rapirci la giovanile età è raccomandata alla sapienza di coloro che giudicano.

Magistrati! Se all' alto vostro potere sono affidate le sorti delle famiglie, se esercitate un ministero generoso ed augusto, necessario alla società e non funesto agl' individui, unite all' equità sistematica quella imparziale giustizia che ognor vi distingue. La legge giudica in astratto, date voi alla sua fredda precisione una grazia più racconsolante, affinchè l' onesto cittadino sia sostenuto nella integrità pe' proprî diritti.

SI CONCHIUDE

Dichiararsi inamissibili le dimande degli attori.

Gradatamente e condizionatamente rigettarle nel merito.

S' insiste pe 'l ristoro delle spese, e compenso.

Campobasso 11 dicembre 1842.

L' Avvocato

SAVERIO REALE

Estratto dalle minute della Cancelleria del Tribunale Civile di Molise.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Il Tribunale Civile della Provincia di Molise ha pronunziata la seguente sentenza.

Nella causa iscritta a ruolo generale sotto il num. 14438.

Tra Angelo Zeoli del fu Carmine, Antonio Zeoli del fu Carmine, Angelantonio Damiano del fu Venanzio; Michele Cassetta del fu Carmine, Angelo Damiano del fu Giuseppe, Giuseppe del Grosso del fu Cosmo, Saverio del Grosso del fu Saverio, Saverio Zeoli fu Ezechiele, Filippo di Micco fu Nicola, Luigi di Maria fu Carmine, Michele Zeoli fu Giuseppe, Gaetano Zeoli fu Giuseppe, Saverio di Ponte fu Giambattista, Domenico Damiano fu Giovanni, Domenicangelo di Maria fu Ezechiele, Pietro Zeoli del fu Giuseppe, Domenico Cassetta fu Francesco, Domenico di Maria fu Giuseppe, Carmine Damiano fu Bartolomeo, Saverio Damiano fu Bartolomeo, Francesce Cassetta fu Giovanni, Antonio Zeoli fu Gaetano, Giuseppe Damiano fu Venanzio, Saverio Zeoli fu Silvano, Arcangelo Capozzi fu Giuseppe, Giovanni Zeoli fu Gregorio, Carminantonio Gioia fu Giuseppe, Giuseppe-Nicola di Gregorio fu Leone, Giovanni Capozzi del fu Nicola, Domenico Zeoli fu Giovanni, Pietro Zeoli di Saverio, Lodovico Capozzi del fu Salvatore, Giuseppe-Antonio Damiano fu Antonio, Giacomantonio d' Uva fu Nicola, Salvatore Anzovi-

no fu Giuseppe, Giuseppe Zeoli di Saverio, Carlo Zeoli di Saverio, Francesco Capozzi fu Salvatore, Nicolangelo Gioia di Eugenio, Paolo Zeoli fu Nicola, Antonio di Maria fu Cirillo, Pietrantonio Cassetta fu Francesco, Carmine Damiano fu Giuseppe, Oraziantonio Cassetta fu Emanuele, Michele Cassetta fu Gaetano, Giuseppe Capozzi fu Michele, Giuseppe Zeoli fu Giovanni, Giovanni Zeoli fu Francesco, Giuseppe Damiano fu Domenicangelo, Epifanio di Micco di Carmine, Angelo Marino Capozzi fu Domenico, Mariano Cassetta fu Giovanni, Michele Zeoli fu Francesco, Nicolangelo d'Uva fu Francesco, Francesco Damiano fu Venanzio, Carmine Capozzi fu Michele, Antonio Capozzi fu Nicola, Pietro di Maria fu Saverio, Marino Zeoli fu Nicola, Antonio Damiano fu Pietro, Ezechiele Zeoli fu Biase, Francesco-Antonio Zeoli di Marino, Angelo Zeoli fu Biase, Giovanni Damiano fu Pietro, Saverio di Maria fu Cirillo, Pasquantonio Gioia fu Giuseppe, Giovanni Damiano fu Domenicangelo, Nicolangelo Radassao fu Michele, Gennaro Zeoli fu Giuseppe, Giovanni Zeoli di Paolo, Antonio Zeoli di Paolo, Giulio Capozzella, Angelo Capozzella. Domenicangelo Capozzella, Nicola d'Uva Cardella, D. Francescantonio dl Maria Arciprete fu Pietro, Domenico Fontana fu Marco, Michele Altieri fu Filippo, e Domenico de Matteis fu Martino, tutti proprietarî domiciliati in Santacroce di Morcone, ad eccezione de' tre ultimi, che domiciliano in Cercemaggiore, attori patrocinati da D. Lodovico Nerilli.

E D. Nicola Vulcano Marchese di Cercemaggiore, domiciliato in Napoli, convenuto patrocinato da D. Saverio Reale.

Per gli attori si conchiude che piaccia alla giustizia del Tribunale ordinare che il convenuto Signor Vulcano intimi agli attori in un breve spazio di tempo tutt'i titoli da lui depositati nella Cancelleria di questo Tribunale sotto il dì 25 caduto agosto, e ciò per aversi il doppio processo, ai termini degli articoli 186, e 187 della Disciplina giudiziaria, ed articolo 282 della legge di procedura civile, giusta la dimanda contenuta nell'atto a difesa del dì 31 detto mese di agosto.

In merito poi il Tribunale, tenendo presenti tanto l'Ordinanza del 29 dicembre 1811 del Commessario del Re Signor D. Biase Zurlo debitamente intimata, che i Reali Decreti de' 20 giugno 1808, 16 ottobre 1809, e 17 gennaio 1810, nonchè le difese sopraddette del 31 del caduto mese di agosto, e 9, ed 11 dicembre 1841, e senza tener conto dell'eccezioni proposte dal convenuto Signor Vulcano, e specialmente dell'eccepita incompetenza, si compiaccia far dritto a quanto si è domandato con l'atto di citazione del 26 novembre 1840, e libellata con l'atto del 5 novembre 1841.

In conseguenza:

1. Dichiarare non competere al ripetuto covenuto Signor Vulcano alcun diritto sulle terre padulose indicate nelle citazioni suddette, come di assoluto e pieno dominio de' concludenti, essergli inibito in prosieguo a poter pretendere su di esse qualsiasi prestazione sotto il titolo di censo, od altro, e che debbono dichiararsi anche liberi li tomoli ventuno ceduti in permuta all'Arciprete Signor de Maria da Mariagiuseppa Cassetta per essere l'Arciprete nel diritto di chiedere l'esenzione del canone annuale di due tomoli, e mezzo finchè il Marchese non documenterà l'esistenza di tale censo con istrumento, giusta i suddetti Reali Decreti.

2. Che sia condannato lo stesso convenuto a restituire ai concludenti tutte le quantità in generi indebitamente ed abusivamente esatte in tomola circa seimila di grano romanella dal 1811 inclusivo fino alli 26 novembre 1840, epoca della citazione, oltre le altre quantità esatte posteriormente, oppure il loro prezzo ai termini delle mercuriali.

3. Subordinatamente abilitare gli stessi concludenti a provare con testimoni dette quantità in generi indebitamente pagate dal 1811 in avanti, trattandosi di obbligazione nascente da delitto, o quasi delitto, ed anche perchè non erano i concludenti nello stato di proccurars prova scritta, articolo 1302 leggi civili.

4. Abilitare i seguenti sette attori, cioè Domenico Damiano, Ni-

cola d'Uva Cardella, Francesco Damiano, Pietrantonio de Maria, Carminantonio Gioia, D. Francescantonio de Maria Arciprete, ed Angelantonio Damiano di affrancare le prestazioni in generi sulle descritte terre coltivatorie che posseggono, e depurate del contributo fondiario, mediante le norme dettate dal sopraddetto Real Decreto del 20 giugno 1808, facoltando i medesimi di depositare il correlativo prezzo di risulta presso chi di dritto, onde pagarsi ai creditori del Marchese, se mai hanno iscrizioni su detti diritti affrancabili. E riserbare agli altri attori concludenti lo stesso diritto, che sperimenteranno in un separato giudizio.

5. In esito di detta pruova i concludenti si riserbano la facoltà di deferire al Signor Vulcano lo interrogatorio sopra gli stessi fatti relativi all'indebito esatto, oltre gli altri mezzi accordati dalla legge.

6. Condannare il convenuto medesimo alle spese tutte del giudizio, danni--interessi, e compenso all'Avvocato della causa.

Il tutto sarà pronunziato con clausola provvisionale, non ostante appello, e senza cauzione — Campobasso 11 dicembre 1841 — Lodovico Nerilli patrocinatore.

Per il convenuto si conchiude che il Tribunale, tenendo presenti le difese spiegate con atti de' 23, 25, e 31 agosto, 17 novembre, e 10 dicembre 1841, voglia nella sua giustizia

1. Dichiarare l'inammessibilità dell'azione spiegata dagli attori con atto del dì 26 novembre 1840: subordinatamente rigettarla nel merito.

2. Non tenere alcun conto dell'atto del dì 5 novembre 1841, poichè, contenendo questo delle nuove dimande, doveva essere iscritto a ruolo generale: subordinatamente pronunziarsi pure l'inammessibilità dell'azione, o rigettarla nel merito.

3. Farsi dritto alla dimanda riconvenzionale avanzata con atto del 10 corrente mese, ed in conseguenza condannarsi gli attori a pagare in beneficio del Signor Marchese Vulcano la copertura, o mezza copertura sulle terre a colonia perpetua negli anni a riposo, giusta il Sovrano Rescritto del 9 dicembre 1829, e ne' termini della consuetudine

che si ha nel Comune di Cercemaggiore, nel di cui tenimento le dette terre son site.

4. Condannarsi pure gli attori medesimi alle spese del giudizio, danni, interessi, e compenso all'Avvocato in causa.

5. Munirsi la sentenza di clausola provvisionale non ostante appello.

Salvo facendosi ogni altra ragione, e dritto, che competer possa al concludente — Campobasso 11 dicembre 1841 — Saverio Reale patrocinatore.

NARRATIVE INTIMATE OPPOSTE, E QUINDI CONCORDATE.

Angelo, ed Antonio Zeoli del fu Carmine, Angelantonio Damiano del fu Venanzio, Michele Cassetta del fu Carmine, Angelo Damiano del fu Giuseppe, Giuseppe del Grosso del fu Cosmo, Saverio del Grosso del fu Saverio, Saverio Zeoli del fu Ezechiele, Filippo di Micco del fu Nicola, Luigi di Maria del fu Carmine, Michele Zeoli del fu Giuseppe, Gaetano Zeoli del fu Giuseppe, Saverio di Ponte del fu Giambattista, Domenico Damiano del fu Giovanni, Domenicangelo di Maria del fu Ezechiele, Pietro Zeoli del fu Giuseppe, Domenico Cassetta del fu Francesco, Domenico di Maria del fu Giuseppe, Carmine Damiano del fu Bartolomeo, Saverio Damiano del fu Bartolomeo, Francesco Cassetta del fu Giovanni, Antonio Zeoli del fu Gaetano, Giuseppe Damiano del fu Venanzio, Saverio Zeoli del fu Silvano, Arcangelo Capozzi del fu Giuseppe, Giovanni Zeoli del fu Gregorio, Carminantonio Gioia del fu Giuseppe, Giuseppe-Nicola di Gregorio del fu Leone, Giovanni Capozzi del fu Nicola, Domenico Zeoli del fu Giovanni, Pietro Zeoli di Saverio, Lodovico Capozzi del fu Salvatore, Giuseppantonio Damiano del fu Antonio, Giacomantonio d'Uva del fu Nicola, Salvatore Anzovino del fu Giuseppe, Giuseppe Zeoli di Saverio, Carlo Zeoli di Saverio, Francesco Capozzi del fu Salvatore, Nicolantonio Gioia di Eugenio, Paolo Zeoli del fu Nicola, Antonio di Maria del fu Cirillo, Pietrantonio Cas-

setta del fu Francesco, Carmine Damiano del fu Giuseppe, Orazianto-nio Cassetta del fu Emmanuello, Michele Cassetta del fu Gaetano, Giuseppe Capozzi del fu Michele, Giuseppe Zeoli del fu Giovanni, Giovanni Zeoli del fu Francesco, Giuseppe Damiano del fu Domenicangelo, Epifanio di Micco di Carmine, Angiolomarino Capozzi del fu Domenico, Mariano Cassetta del fu Giovanni, Michele Zeoli del fu Francesco, Nicolangelo d' Uva del fu Francesco, Francesco Damiano del fu Venanzio, Carmine Capozzi del fu Michele, Antonio Capozzi del fu Nicola, Pietro di Maria del fu Saverio, Marino Zeoli del fu Nicola, Antonio Damiano del fu Pietro, Ezechiele Zeoli del fu Biase, Francescantonio Zeoli di Marino, Angiolo Zeoli del fu Biase, Giovanni Damiano del fu Pietro, Saverio di Maria del fu Cirillo, Pasquantonio Gioia del fu Giuseppe, Giovanni Damiano del fu Domenicangelo, Nicolangelo Radassao del fu Michele, Gennaro Zeoli del fu Giuseppe, Giovanni Zeoli di Paolo, Antonio Zeoli di Paolo, Giulio Capozzella, Angelo Capozzella, Domenicangelo Capozzella, Nicola d' Uva Cardella, D. Francescantonio di Maria Arciprete del fu Pietro, Domenico Fontana del fu Marco, Michele Altieri del fu Filippo, e Domenico de Matteis del fu Martino con atto del 26 Novembre 1840 convennero innanzi a questo Tribunale Civile di Molise il Signor Marchese di Cercemaggiore D. Nicola Vulcano, dicendo:

Che essi da tempo più che secolare avevano posseduto, e possedevano a titolo di proprietà nell' ex-Feudo di Cercemaggiore tomoli 2000 di territorio seminatorio, e dugento di paduli in Casalvatica, 400 di seminatorio a Coppari, cinquanta di seminatorio, e cento di paduli a Selvapiana.

Che di dette terre le sole parti coltivatorie erano soggette alla prestazione annuale del terraggio alla ragion della decima sul ricolto, che avevan corrisposto sino ad Agosto 1840.

Che sulle parti padulose, benchè di pieno dominio di essi attori, ed esenti da qualsivoglia peso, o vincolo, eccetto la sola fondiaria, il

Marchese si era arbitrato, e si arbitrava di esigere abusivamente, e di privata autorità le prestazioni in generi alla ragione di quarti tre, ed anche di un tomolo di grano l' anno per ogni tomolo di terra; e ciò ad onta di replicati, e giusti reclami di essi attori.

E finalmente che essi avevan diritto all' affrancazione di dette terre coltivatorie.

In conseguenza di che chiedevano:

1. Dichiararsi di non competere al cennato Marchese Signor Vulcano alcun diritto sulle sopraddette estensioni padulose, come di assoluto, e pieno dominio di essi attori, inibendoglisi di non poter pretendere cosa alcuna sulle medesime, finchè non lo avesse con regolare scrittura giustificato.

2. Che si fosse il medesimo Signor Vulcano condannato a restituire loro tutte le quantità in generi cereali indebitamente, ed abusivamente esatte sopra dette terre padulose in tomoli seimila circa di grano romanella dal 1811 inclusivamente fino alla citazione suddetta, od il loro prezzo, giusta le mercuriali.

3. Che sette di essi attori, e propriamente Domenico Damiano, Angelantonio Damiano, Nicola d' Uva Cardella, Francesco Damiano, Pietrantonio di Maria, Carminantonio Gioia, e D. Francescantonio di Maria Arciprete, si fossero autorizzati ad affrancare le prestazioni cereali sulle dette terre coltivatorie loro appartenenti.

4. Ed in caso di negativa delle quantità esatte, fossero stati abilitati a provarlo per testimoni, e con altri mezzi permessi dalla legge.

Posteriormente con altra citazione del 5 Novembre 1841 dichiararono che, per maggiore spiega di fatti enunciati in detta citazione del 26 Novembre 1840, il Marchese, oltre del terraggio alla ragione dell' uno per ogni dieci tomoli, esigeva su i territorî di colonia perpetua, e coltivatorî a Casalvatica, Coppari, e Selvapiana ancora il censo in grano alla ragione di tre quarti, ed anche di un tomolo per tomolo, tanto in caso di semina, quanto in caso di riposo delle terre.

E poichè dicevano che ciò era ingiusto, domandavano essere assoluti dalla prestazione di detto censo, e condannarsi il Marchese alla restituzione del grano indebitamente esatto per tal causa dal 1811 al 1841, od a pagarne il prezzo, giusta le mercuriali, e ciò ai termini di detta citazione del 26 novembre 1840. — Ed in appoggio di queste domande notificarono

1. L' Ordinanza del Commessario Ripartitore de' Demanî D. Biase Zurlo del 29 Dicembre 1811.

2. Un certificato dell' Archivario della Direzione della fondiaria di questa Provincia, da cui risulta che 57 degli attori tenevano intestate alcune estensioni di terre coltivatorie, seminatorie, e padulose in dette contrade Casalvatica, Coppari, e Selvapiana.

Di risposta a siffatte domande il convenuto con atto del 22. agosto 1841. domandò la notifica, e la comunicazione dei documenti, ai quali gli attori si appoggiavano, e nel tempo stesso dedusse:

1. Che contro tali domande esisteva una quantità di titoli autentici, i quali acclaravano i suoi diritti così in riguardo alla proprietà delle terre padulose, come in riguardo alla prestazione annuale: tra i quali titoli erano la sentenza di aggiudicazione diffinitiva di questo Tribunale del 7. luglio 1813. de' beni in controversia, espropriati al fu Marchese Doria, un numero imponente di contratti stipulati parte da essi attori, e parte da' loro autori, l' inventario di tutt' i beni del detto Marchese Doria, fatto dallo Scrivano Parascandolo nel 1808, quando fu dedotto il patrimonio del detto Marchese, e diversi rapporti del delegato del detto Commessario Ripartitore, da' quali risulta che si erano trovati ingiusti, e mal fondati i reclami degli attori, e de' loro autori.

2. Che le prestazioni si erano esatte a norma delle contrattazioni, e delle disposizioni della legge: che perciò era senza fondamento la dimanda della restituzione delle tomola 6000 di grano, che dicevansi indebitamente esatte. Che l' esazione del grano si era fatta in forza de' titoli, e che era inammessibile la pruova testimoniale per la dimostra-

zione delle quantità esatte, perchè si trattava di valore eccedente i 50 ducati.

3. E finalmente che i coloni, i quali chiedevano l'affrancazione, si dovevano uniformare alla legge.

Gli attori con atto del 24 agosto 1841 notificarono l'Ordinanza del 29 dicembre 1811, ed il certificato del Direttore della fondiaria.

Il convenuto con atto del 25 detto mese notificò l'atto di deposito de' documenti fatto nella Cancelleria del Tribunale, invitò gli attori a prenderne comunicazione, e nel tempo stesso dedusse

1. Che detta Ordinanza non accordava alcun diritto di proprietà agli attori sulle terre in controversia:

2. E che il certificato del Direttore della fondiaria non era valido, che a provare il solo possesso, e la sola estensione de' fondi, non già la proprietà in testa degli attori.

Gli attori con atto del 31 agosto 1841 domandarono la notifica de' titoli, che il convenuto aveva prodotti, e depositati in Cancelleria, e nel tempo stesso si difesero in rito, ed in merito, sostenendo:

1. Non poter esso convenuto esigere prestazioni a titolo di censo, od altro, oltre il terraggio, che non derivava da pubblico istrumento, o da sentenza della Commessione feudale, giusta i Reali Decreti del 20 Giugno 1808, 16 ottobre 1809, 17 gennaio 1810.

2. Che nell'Ordinanza di Zurlo gli attori erano obbligati alla sola prestazione del terraggio dell'uno per ogni dieci sulle parti coltivatorie, e col dritto di affrancazione.

3. Che la sentenza di aggiudicazione del 7 luglio 1813 fu rimessiva alla suddetta Ordinanza del 29 dicembre 1811, ed anche perchè, come titolo ripassato tra terzi, non può nuocere ai coloni.

4. Che l'inventario del Signor Parascandolo, avendo preceduto la cennata Ordinanza, non può affatto influire nella causa. Che lo stesso doveva dirsi della supplica di Vincenzo Pietraroia.

5. Che gl' istrumenti enfiteutici, esibiti dal Marchese, non riguardavano le zone territoriali in controversia, ma altre terre.

6. Che le quantità dell' indebito esatto a titolo di censo in tomoli seimila erano ripetibili, perchè pagate per errore, e che la pruova testimoniale era ammessibile, perchè trattavasi di delitto, o di quasi delitto.

7. Che la chiesta affrancazione era per legge, e che la sentenza del Regio Giudice di Santacroce di Morcone del 22 dicembre 1838 era stata emessa nel giudizio possessoriale; che quindi non poteva influire nell' attuale giudizio petitoriale.

Il convenuto con atto dei 31 agosto 1841 dedusse:

1. Che esso aveva acquistato l' ex-feudo di Cercemaggiore col Giudicato del 7 luglio 1813, il quale doveva fare stato, perchè i coloni non l' avevano opposto di terzo.

2. Che l' Ordinanza del 29 dicembre 1811 fu emessa nell' interesse del Marchese, e del Comune, e che i coloni vi furon nominati per le sole terre, che coltivano con la prestazione del terraggio senza alcuna distinzione.

3. Che le terre padulose erano anch' esse coltivabili, quindi soggette ancora alla prestazione.

4. Che il Marchese esercitava i diritti, che aveva acquistati col giudicato.

5. Che i titoli ripassati con terzi, se non nuocevano direttamente coloro che avevano promosso il giudizio, non lasciavano però di essere documenti dimostrativi che i terreni in controversia erano soggetti al censo.

6. Che l' inventario era anche titolo, il quale assicurava i dritti del Marchese Doria trasmessi a Vulcano.

7. Che l' Arciprete de Maria aveva acquistato da Cassetta il fondo gravato dalla prestazione, cui egli era tenuto.

8. Che i coloni avevano riconosciuto il diritto di esigere del Marchese per lo corso di anni trenta.

9. Che le quantità esatte non erano ripetibili, perchè erano state pagate ai termini del giudicato, e della legge.

Dopo ciò il convenuto con atto del 17 novembre 1841 notificò in copia 33 documenti enunciati in detto atto, e che saranno al debito luogo descritti.

Gli attori in seguito con atto del 9 dicembre 1841, rispondendo alle difese del convenuto, intimate con gli atti de' 23, e 31 agosto, fecero osservare

1. Che l'Ordinanza del 29 dicembre 1811 riguardava direttamente essi attori, e perchè vi furono dichiarati tassativamente coloni perpetui, perchè vennero legalmente rappresentati dal Sindaco, e perchè a detta Ordinanza si era data esecuzione da Vulcano, come acquirente in forza della sentenza di aggiudicazione, ne' cui capitoli di vendita si era riportata.

2. Che l'inventario era un titolo privato, il quale non doveva fare stato, perchè precedente all'Ordinanza emessa, dietro cognizione di causa, il quale era l'unico titolo da tenersi presente, dal quale non risultava che sui terreni padulosi vi gravitava imposizione alcuna.

3. Che nè tampoco poteva fare stato la vantata sentenza di aggiudicazione del 7 luglio 1813, perchè era rimessiva a detta Ordinanza, e nel caso di dubbio doveva essere interpretata secondo la legge, la quale vietava ai Magistrati di poter pronunziare sulla legittimità di dette prestazioni.

4. Che i contratti enfiteutici non riguardavano i terreni in controversia, che anzi provavano la necessità di una pruova scritta pe' pretesi censi.

5. Che la sentenza del Regio Giudice di Santacroce di Morcone, emessa in possessorio, non poteva influire sul giudizio presente, tutto petitoriale.

6. E che l'eccezione della prescrizione trentenaria non era am-

messibile, sì perchè era contraria alla legge, sì perchè dall' Ordinanza del 1811 alla citazione non si trovavano scorsi i trent' anni.

Il convenuto con atto del 10 dicembre 1841, aggiungendo alle precedenti difese, disse:

1. Che la domanda relativa alla libertà assoluta de' terreni padulosi era sfornita di documenti:

2. Che esso Vulcano con la suddetta sentenza di aggiudicazione aveva acquistata la proprietà anche di detti terreni.

3. Che i coloni col corrispondere le prestazioni avevano riconosciuto il dritto di esigere in persona del convenuto, il quale dritto si era convalidato con la prescrizione decennale, giusta l' articolo 2171, leggi civili.

4. Che il grano esatto non si poteva ripetere, perchè i frutti dovevano essere del possessore di buona fede.

5. Che ove l' ordinanza del 1810 non si avesse voluto tenere per obbligatoria, il Tribunale era incompetente a decidere, giacchè come stralcio demaniale, la cognizione si apparteneva a chi, e come per legge.

6. Che nè la sentenza di aggiudicazione, nè l' Ordinanza del 1811 avevan tolto ad esso Vulcano il diritto di esigere i censi, che anzi da essa appariva chiaro tal dritto.

7. Che l' atto del 5 novembre 1841 spiegativo della citazione si doveva intimare al patrocinatore di esso Vulcano, come domino della lite.

8. E che in linea riconvenzionale domandava la condanna de' coloni al pagamento della copertura, o mezza copertura sulle terre, che rimanevano per un anno a riposo, giusta il Sovrano Rescritto del 29 dicembre 1829.

Gli attori con atto degli 11 dicembre 1841 intimarono al patrocinatore del convenuto l' atto spiegativo del 5 novembre detto anno, e nel tempo stesso dedussero:

1. Che era competente il Tribunale a giudicare sull' attuale contestazione, poichè trattavasi di conoscere se sopra i fondi colonici di

demanio ex-feudale poteva esercitarsi una doppia prestazione, la quale era tutta di competenza del potere giudiziario.

2. Che la sentenza di aggiudicazione era estranea agli attori, sì perchè rimessiva all' Ordinanza del 1811, sì perchè con quella non furono espropriati i canoni sui paduli, ossia non furono espropriate le rendite costituite sopra terzi, le quali richiedevano un' altra procedura, non confondibile con la spropriazione forzata degl' immobili, giusta gli articoli 636, e seguenti dell' abolito Codice di Procedura civile, che perciò mancava al Signor Vulcano il titolo di acquisto de' pretesi canoni, pe' quali vi bisognava di essenza la scrittura.

3. Che la domanda riconvenzionale della pretesa copertura, o mezza copertura, non era ammessibile, perchè non era stata intimata personalmente agli attori.

Il convenuto con atto degli 11. dicembre detto anno rispose che si erano espropriate anche le prestazioni infisse sui fondi, giacchè come immobili per l' oggetto, cui si riferivano, dovevano essere espropriati secondo le regole del titolo dodicesimo del Codice di Procedura abolito, e non secondo quelle dettate col titolo decimo del medesimo.

Che se diritti potevano competere agli attori, dovevano sperimentarli in tempo utile, e che ostava loro la invocata prescrizione.

Che le terre padulose erano state comprese nell' aggiudicazione, e che la domanda riconvenzionale era stata intimata tanto al patrocinatore degli attori, quanto agli attori medesimi nel domicilio di dritto presso il loro patrocinatore.

In seguito di tutto ciò si portò la causa all' udienza, ed il Tribunale con sentenza del 22 dicembre detto anno ordinò che la causa si fosse istruita per iscritto.

In esecuzione di tal sentenza gli attori con atto del 30 giugno 1842 notificarono una scrittura divisa in quattro parti, ed in cui dedussero:

NELLA PARTE I.

Sulla competenza.

Che il Signor Vulcano aveva eccepito in primo luogo l' incompetenza del Tribunale, reclamando quella del Consiglio d' Intendenza, dicendo che la causa era uno stralcio della divisione demaniale ex-feudale. Ma che il Demanio, in cui erano site le colonie in quistione, era stato diviso fin dal 1811, e che i diritti delle parti erano stati diffinitivamente acclarati con la correlativa Ordinanza del 29 dicembre 1811; e che non si trattava nè d' interpretazione di detta Ordinanza, nè di dubbii nella esecuzione. Trattavasi bensì di conoscere se agli attori, come coloni perpetui, competevano, o no i dritti, e le esenzioni, che reclamavano, il che rientrava perfettamente nella giurisdizione del potere giudiziario.

NELLA PARTE II.

Contenente le ragioni che giustificavano l' azione dedussero col §. 1.

Che la prima domanda consisteva ad obbligare il Signor Vulcano ad arrestarsi alla sola esazione del decimo sul ricolto de' generi di principale coltura, esclusa ogni altra doppia prestazione fissa quando il fondo colonico era in riposo, o il seminato fosse colpito da infortunio: e ciò per le seguenti ragioni, cioè che i suddetti attori erano coloni perpetui delle zone territoriali da loro possedute ne' luoghi di sopra notati e che di ciò non poteva nascere quistione, perchè tali li dichiarava il loro lungo, e secolare possesso: tali furon detti dalla correlativa Ordinanza del 29 dicembre 1811 emessa dal Commessario Ripartitore della Provincia così espressa: » questi fondi resteranno in potere degli attuali coloni » coll' obbligo di corrispondere all' ex-Feudatario il terraggio in ragione-

» della decima del ricolto, e saranno per essi applicabili le disposizioni » contenute nel Real Decreto de' 16 ottobre 1809, e 17 gennaio 1810, » relativamente alle chiusure de' fondi, alla commutazione del terrag- » gio in canone pecuniario, ed all' affrancazione di esse: » e per tali erano stati sempre riconosciuti dallo stesso Signor Vulcano, e suoi aventi causa.

Che le colonie perpetue rivestivano la natura del censo riservativo per le disposizioni contenute negli articoli 3, e 4 del Decreto del 17 gennaio 1810, e nell' articolo 19 delle Istruzioni legislative del 10 marzo detto anno, passate ai Commessarî Ripartitori, col quale articolo 3 si prescrisse che le rendite, e le prestazioni feudali in danaro, e quelle in generi di qualunque natura non potevano esigersi, se non nella qualità di censo riservativo.

Coll' articolo quarto che in conseguenza dell' articolo precedente era abolita ogni devoluzione, sia per coltura non fatta, sia per attrasso delle prestazioni.

Che restavano bensì salvi agli ex-Baroni tutt' i dritti, che nascevano dalla natura del censo riservativo.

E con le istruzioni del 10 marzo 1810 articolo 19 si era prescritto che avendo la legge del 2 agosto 1806, ed il Real Decreto del 17 gennaio 1810 dato alle prestazioni, ed ai redditi territoriali ex-feudali la natura di censi riservativi, rimaneva estinto sui medesimi il diritto alla devoluzione.

Che la colonìa perpetua, o sia il censo riservativo non era come l' enfiteusi, in cui si concede il fondo ad oggetto di migliorarsi, e quindi il dominio resta diviso tra il possessore, ed il concedente. Che al contrario nel censo riservativo l' intiera proprietà passa al concessionario, esente da qualunque peso, e servitù, non soggetta a devoluzione, e col solo obbligo della corrisponsione del decimo sul ricolto di generi di principal coltura. Che perciò nella colonìa la prestazione dovuta al domino diretto non era come nell' enfiteusi, la ricognizione del suo alto dominio,

ma era il semplice effetto della riserba fattasi sopra una rata de' frutti del fondo dato a colonìa: conseguentemente detta prestazione era subordinata alla condizione della somma. Era in buona analisi una costituzione di rendita eventuale, era il terraggio. *Liceat civibus arare, et serere in demanialibus feudi, soluta decima, vel terratico in beneficium Baronis:* era la correlativa formola dell' abolito Sacro Regio Consiglio.

E che se si voleva una disposizione legislativa *ad hoc*, si aveva nell' articolo 2 del Decreto del 16 ottobre 1816, così espresso: » Restano vietate tutte le prestazioni maggiori della decima parte, le » quali non abbiano in loro favore una decisione della Commessione » feudale che le dichiari legittime. Restano confermate a favore de' pos- » sessori tutte le eccezioni, in forza delle quali le prestazioni si trova- » no fissate ad una quantità minore della decima. »

Il quale Decreto citava appunto il Commessario Ripartitore quando nella sua Ordinanza dichiarava i dritti di colonìa a favore de' suddetti attori.

Che dunque mal a proposito il Signor Vulcano si arbitrava di esigere una continuata prestazione fissa sulle terre in quistione, anche nel caso di non coltura, e di riposo del fondo, nonchè di sterilità, o di deperimento del ricolto: dovendosi soltanto limitare alla esazione del terraggio in ragion del decimo sul solo ricolto di generi di principale coltura. Che ogni altra prestazione fissa, oltre il terraggio, si risentiva del signoriale, e del personale, abolita per la legge eversiva de' feudi.

E con ciò rimaneva giustificato il primo articolo delle domande consegnate nell' atto di citazione.

Nel paragrafo secondo contenente la domanda della proprietà dell' erbe sui fondi colonici dissero:

Che il Signor Vulcano si arbitrava di esigere una prestazione fissa di tre quarti di grano, ed anche di un tomolo sopra ogni tomolo di terreno paduloso, e del non coltivabile addetto al solo pascolo degli

animali inservienti alla colonia; ma che ciò era proibito tanto per le leggi antiche, che per le nuove.

Per le leggi antiche le terre demaniali eran quelle, che le popolazioni avevano lasciate indivise, e si tenevano incolte per l' uso, e 'l bisogno generale della pastorizia de' cittadini. Quindi eran possedute dai medesimi non *uti singuli*, ma *ut universi*. E poichè vi era spesso tra i cittadini scarsezza d' industria, e quindi supero di dette erbe, così le Università addicevano a loro tal supero, affittandolo, ed affidandovi anche gli stranieri.

Che lo stesso era pe' demanî feudali, opera allo spesso delle usurpazioni. I cittadini esercitavano su questi secondi demanî gli stessi diritti civici, come ne' demanî comunali, con la differenza che in questi il supero spettava alle Università, in quelli al Barone. » *Tam illis, quam his* (scriveva al proposito il Figheri nel suo dritto del regno libro 2. titolo 3. §. 25) » *utuntur cives, sed hoc inter utraque intercedit discrimen, quod* » *si deducto usu civium, aliquid superest a demaniis Universitatis* » *jus utendi sola Universitas exteris concedere potest, quae facul-* » *tas soli Baroni tribuitur, cum quid superest ab usu Demaniorum* » *in feudum concessorum.* » I quali usi su tutta la superficie del Demanio erano pe' cittadini indeterminati, ed estesi fino all' abuso: eran detti usi, perchè la facoltà di goderne era personale nel cittadino, non cedibile al forestiere; ed il cittadino poteva immettere in detti Demanî quella quantità di animali, che a lui piaceva, ancorchè non avesse posseduto fondi colonici, poichè il privilegio si estendeva anche per causa di negozî, e per mercimonio qualunque, come insegnavano il Reggente de Franchis nella Decisione 439, numero 31, e 32, Rovito nel numero 24 sulla prammatica prima Desalar; e tutta la coorte degli altri antichi scrittori del Foro, di cui piaceva trascrivere soltanto l' autorità di Carlantonio de Luca nel Comento alla sopraddetta Decisione 449 del de Franchis, sulla quale al numero 24 dice: » *In demaniis* » *Universitatis, vel Baronis possunt cives tenere animalia pro eo-*

» *rum usu, ita tamen ut non vendant exteris herbas. Verum ita-*
» *que est usum non accipi stricte pro usu necessario, ut tanta*
» *animalia quisque habeat, ut usum domus ex illis percipiat, ne*
» *uti quam rigorose, sed ut animalibus possit vivere. Usus impor-*
» *tat comoditatem, quam quis habet gratia sui victus, et pro quae-*
» *rendo victu quis sibi industriari, et mercari, et uti pascuis cum*
» *pecoribus emptis caussa mercimonii, sive lucri, seu industriae*
» *ut decisum refert in S. C. Gizzi ad R. Capyc. Latro, Obser-*
» *vat. 66. Num. 16.* »

Che tali eran dunque le sanzioni delle leggi antiche. L' erbe de' fondi demaniali erano di pieno uso de' coloni, e de' possessori degli animali. Il solo supero apparteneva a' Baroni, od alla Università secondo la diversa natura de' demanî.

Per le leggi nuove: dir l' opposto sarebbe una bestemmia in giurisprudenza. Imperciocchè con la division de' Demanî il colono era rimasto libero possessore del terreno colonico cadutogli in sorte, con che si era fatto un passo dippiù nel cammino dell' incivilimento, avvegnacchè l' incivilimento degli uomini è intimamente legato alla libertà delle terre. I Baroni con la dichiarazione della libertà de' feudi colonici in favore dei possessori avevan perduto anche quel supero, di cui prima godevano; ma che n' erano stati largamente compensati, poichè sciolte dal vincolo feudale, le loro proprietà eran divenute allodiali, e non più soggette a devoluzione, con essere stati esentati ancora dal pagamento dell' adoa, de' rilevii, ed altro.

E che a rafforzare tali dottrine trascrivevano i seguenti decreti.

Articolo quarto del Decreto degli 8 giugno 1807:

» Coloro che diverranno possessori delle porzioni derivanti dalla
» ripartizione de' Demanî di qualunque natura, resteranno pieni, li-
» beri, ed assoluti padroni delle proprietà loro toccate, di modo che,
» ad eccezione dell' annua prestazione, godranno dell' intiera facoltà
» di disporne, come loro aggrada, o coll' alienarle, o darle in affitto,

» o con coltivarle, e riservarle a solo uso proprio, chiudendole, senza
» che alcuno possa impedirglielo, e senza che altri possano vantarvi,
» od esercitarvi, sotto qualunque pretesto, niuno dei pretesi diritti. »

Articolo primo del Decreto del 16 ottobre 1809.

» Tutt' i diritti di pascolo, e di fida sull' erba di ogni stagione,
» sui fieni, e sulle spighe, che gli ex-Baroni esercitano sui fondi pos-
» seduti da' privati, così chiusi, come aperti, sono aboliti. È libero da
» oggi innanzi a' possessori suddetti il chiuderli.

» È parimente abolita ogni prestazione surrogata alla servitù di
» pascolo sui fondi posseduti da' privati, che si paghi così da' comu-
» ni, come dagli stessi possessori. »

Articolo terzo del Real Decreto del 17 gennajo 1810.

» Le rendite, e le prestazioni ex-feudali in danaro, e quelle in
» generi di qualunque natura, così prima, come dopo la loro com-
» mutazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potranno esigersi,
» se non nella qualità di censi riservativi de' fondi, da' quali dipen-
» dono. Come *tali esse costituiranno l' unica riserva degli antichi*
» *diritti degli ex-Baroni, abolito ogni altro diritto, ed ogni altra*
» *prerogativa.* »

Articolo dieciasettesimo delle istruzioni del 10 Marzo 1810.

» Dal terratico, e dalla decima in fuori, che questi così detti co-
» loni debbono pagare all' ex-Barone, come riserva del di lui dominio,
» essi sono reputati come assoluti padroni delle loro rispettive porzio-
» ni, ed ogni servitù è rimasta estinta. »

In conseguenza di tutto ciò sostenevano gli attori che la corrisponsione del decimo sul ricolto, ossia la corrisponsione del terraggio, in caso di semina, era la sola obbligazione del colono; che ogni altra prestazione doveva dirsi illegale, ed abusiva: che se l' erba per le antiche leggi apparteneva alla classe de' dritti civici; se i coloni ne usavano anche per gli animali di compra per rivendere, con molta più ragione doveva dirsi ciò sotto le attuali leggi, le quali hanno accordato al colono

l'assoluta libertà del fondo colonico, e la sua esenzione da qualunque servitù.

Che per le nuove leggi era restato privo il colono degli antichi diritti, che si estendevano sopra l'intera superficie del demanio, essendo stato ristretto nel solo possesso della sua porzione: ma che la proprietà dell'erbe gli era rimasta libera anche pel diritto dell'accantonamento. Ed il Barone, che prima niun diritto aveva di privare il colono dell'erbe sull'intera estensione del demanio, potrebbe addentarlo adesso nel piccolo, e ristretto possesso di lui?

Ed aggiungevano che nel caso in esame non si trattava di erbe per animali comprati per cagion di negozio, nè di terre, alle quali erasi cambiata la superficie; ma che trattavasi di erbe per animali addetti all'agricoltura, e di terre, che anche così possedevansi prima della divisione de' Demanî.

Nè doveva dirsi che tali favori eran del solo cittadino, poichè per la vigente legislazione la colonia non si acquistava per diritto esclusivo del cittadino, ma per dritto inerente al semplice, e nudo fatto del possesso, sia cittadino, o forestiere il colono, e che in vero comuni al cittadino, ed al forestiere erano le disposizioni consegnate negli articoli 2, e 3. del Decreto del primo settembre 1806, e negli altri Decreti di sopra trascritti, poichè ivi si parla di coloni, come coloni, e non come cittadini.

Che da ultimo l'Ordinanza del Commessario Ripartitore del 29 dicembre 1811 conferì nominativamente detti diritti di colonia anche agli attori; era quindi nella specie il Giudicato ad hoc.

Che tutto dunque conchiudeva per la illegalità delle pretensioni del Signor Vulcano. Egli non poteva aspirare, che a quanto la legge gli accorda. Ma che la legge dichiarava di proprietà del colono l'erba del fondo colonico, quindi il censo correlativo, che esigeva per detta erba, non era un censo territoriale, ma un censo personale abolito con la legge eversiva de' feudi.

Ma che, tagliandosi anche dalle radici questo nodo Gordiano, ed ammettendosi per ipotesi che detto censo sull' erba fosse territoriale, e non personale, qual vantaggio per Vulcano? niuno: e ciò per l' articolo terzo del sopraddetto Decreto del 16 ottobre 1809, il quale dopo aver dichiarato con l' articolo primo ogni diritto di Pascolo, o di fida sull' erba, che i Baroni esercitavano sui fondi colonici: dopo aver con l' articolo secondo dichiarato abolite anche tutte le altre prestazioni surrogate alle dette servitù di pascolo, così si esprime nell' articolo terzo.

» Le servitù abolite con l' articolo primo saranno legittime nel caso » solo che abbiano in loro favore un Giudicato della Commessione feuda- » le. Tutti coloro che si credono nell' eccezione piuttosto, che nella regola » saranno tenuti a comparire presso la stessa Commessione fra il rima- » nente tempo di quell' anno. Scorso un tal termine, le *azioni* per » impugnare la regola, fondate sopra qualsivoglia titolo, rimangono » estinte. Sarà vietato perciò ai Magistrati il pronunziare dopo un tal » termine sulla legittimità di queste eccezioni. Ogni consenso, che le » parti dessero per sostenerle, si avrà come non dato. »

Ora aveva fatto mai il Signor Vulcano riconoscere dalla Commessione feudale i vantati suoi diritti pel censo in quistione? certo che no. Che in conseguenza, volendosi anche reputare legittimo tal diritto, tal legittimità era rimasta estinta. Il Magistrato non poteva più conoscere di essa, e le parti non potevano nemmeno sanarla col loro consenso.

Passando poi al paragrafo terzo relativo alla restituzione dell' indebito esatto, gli attori dissero che a questo articolo già sentivansi rispondere che ciò, che si era pagato senza protesta, non era ripetibile, ma soggiunsero che bisognava sempre distinguere ciò che la legge permette da ciò che vieta. Che nel solo primo caso quel che si era pagato non era ripetibile, giusta l' articolo 1778, leggi civili, dov' è prescritto che il mutuatario, il quale ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, giusta l' articolo 1188, paragrafo secondo delle stesse, dove sta parimenti prescritto che la ripetizione non si ammette riguar-

do alle obbligazioni naturali, che siansi volontariamente adempiute, e giusta l'articolo 1839 delle medesime, col quale non si accorda azione per un debito di gioco, o pel pagamento di una scommessa, ma quando siasi volontariamente pagato, la cosa pagata non era più ripetibile.

Ma che tutt' altro succede quando la legge vieta, poichè in questo caso non esisteva alcuna causa di debito nè civile, nè naturale. Che quindi il pagamento fatto cade nella sanzione del primo comma del detto articolo 1188, che dice: ogni pagamento suppone un debito. Ciò che fu pagato senza esser dovuto, è soggetto a ripetizione. — Che in fine il Decreto del 16 ottobre 1809 toglieva ogni dubbio nella specie coll' articolo 5., il quale dice:

» Ogni dritto, ogni prestazione abolita dalla legge del 2 agosto 1806,
» e dagli ulteriori Decreti eversivi della feudalità, sono prescritti. *L'eser-*
» *cizio, e l'esazione di essi non potranno essere convalidati neppure*
» *col consenso delle parti.* Gl' Intendenti delle Provincie, e tutti i Magi-
» strati sono autorizzati in ogni tempo ad impedire la continuazione, ed il
» rinnovamento. *Tutto ciò, che per tali illegittime cause sarà esatto*
» *dagli antichi possessori, o dagli aventi causa, da essi sarà per-*
» *petuamente ripetibile, anche ad istanza del Pubblico Ministero,*
» *e senza l' intervento delle parti private,* ed andrà in quest' ulti-
» mo caso a profitto degli Ospizî. »

Che dunque se la ripetizione dello indebito esatto poteva provocarsi anche di officio dal Pubblico Ministero, ed in questo caso sarebbe ceduto a profitto degli Ospizî, con quanta ragione non doveva dirsi fondata la domanda degli attori, i quali reclamavano ció, che ingiustamente, e con certa violenza era stato loro estorto?

Dopo ciò passarono gli attori alla terza parte delle loro difese, nella quale proposero delle osservazioni sull' eccezioni di Vulcano, ed esaminarono i suoi titoli, dicendo:

Che sette titoli aveva egli passato in comunicazione ad avvalorare le sue eccezioni, ed erano:

I. La sentenza del 7 luglio 1813 emessa dal Tribunale, con cui gli furono aggiudicati i beni dell' ex-Feudo di Cercemaggiore, espropriati a danno del Signor Marchese Doria, primo possessore.

II. Un inventario di beni a detto ex-Feudo appartenenti redatto dallo Scrivano Parascandolo, del 17 dicembre 1808, in cui si leggono notati alcuni nomi degli attori, come debitori di detti censi.

III. Altra sentenza emessa dal Giudice Regio del Circondario di Santacroce di Morcone del 22 dicembre 1838 per rinnovazione dei titoli.

IV. Varie copie d' istrumenti enfiteutici sollennizzati anche in diversi tempi con alcuni altri attori.

V. Un Rescritto del 27 novembre 1810, che ordinò la verifica de' fatti esposti da Vincenzo Pietraroia, ed il correlativo rapporto fatto dall' aggiunto del Giudice di pace di Sepino degli 11 dicembre 1810.

VI. Due certificati del Sindaco, e Decurionato di Cercemaggiore, e copia dello Stato Discusso di detto comune per l' anno 1840, con cui si attesta che sulle terre in quistione vi gravita anche il censo.

VII. E finalmente la prescrizione trentenaria.

Passando dunque a rivista tutti questi titoli, gli attori osservarono:

1. Che la sentenza di aggiudicazione niun vantaggio poteva recare al Signor Vulcano. Imperciocchè da' capitoli di vendita in essa inseriti si vedeva che i beni furono esposti in vendita coi diritti, e con le obbligazioni che derivavano dalla Ordinanza del Commessario Ripartitore del 29 dicembre 1811. Che quindi i diritti degli attori non erano stati lesi, anzi conservati, e riconosciuti.

Dippiù che trattavasi di espropriazione di beni fondi, e non di diritti immobiliarî:

Che gli attori dell' attuale giudizio non erano stati intesi in quella procedura, nè la sentenza di aggiudicazione era stata mai loro notificata.

Che se si fosse trattato della espropriazione di dritti immobiliarî in quistione, essi attori avrebbero dovuto essere analogamente citati a far le loro dichiarazioni in Cancelleria.

Che gli ordini di rilascio furono diretti allo espropriato Signor Doria, e niun ordine di pagamenti in favore di Vulcano fu mai imposto ad essi attori:

Che era vero che i censi in quistione si leggevano anche indicati nei correlativi capitoli di vendita, ma che ciò si era fatto in modo enunciativo, e che gli enunciati tra terzi non potevano fare stato a danno di altri; essendo noto ancora che gli enunciativi provano l'enunciato, quando non principalmente, ma incidentalmente si tratti dell'enunciato; e ciò secondo la dottrina dell'antica scuola non contraddetta dalla nuova. *Verba enunciativa* (scriveva il Revino) *non probant quando agitur principaliter de illo enunciato, sed quando incidenter de hoc quaeritur:* e che nel caso in quistione non si trattava di incidente, ma di cosa principale.

Che oltre tutto ciò non si poteva estendere ai censi in quistione la suddetta sentenza di aggiudicazione, poichè per le sanzioni consegnate nell'articolo terzo del citato Decreto del 16 ottobre 1809, era vietato al Magistrato il pronunziarvi, giacchè la correlativa esazione non dipendeva da verun giudicato della Commessione feudale.

Che tal mancanza di giudicato rendeva efimera anche la illazione, che Vulcano voleva tirare della presunta accettazione fatta dagli attori coi pagamenti annualmente eseguiti: perciocchè nello stesso articolo terzo di detto Decreto sta scritto che ogni consenso che le parti dessero per sostener tali diritti, ed obbligazioni, si doveva avere come non dato; il che era replicato nell'articolo quinto del Decreto del 16 ottobre 1816, il quale diceva che l'esercizio, e l'esazione di essi non potevano essere convalidati neppure dal consenso delle parti.

2. Che l'inventario del 17 dicembre 1808 fatto dallo Scrivano Parascandolo era un atto privato, in cui gli attori in giudizio non ebbero parte, e con ciò non poteva fare alcuno stato contro di loro. E che laddove si avesse voluto supporre il contrario, si osservava che la data del medesimo segnava un'epoca anteriore al 1809, e per

l'oggetto doveva dirsi colpito dal Decreto del 19 ottobre detto anno. Che in oltre nella sentenza di aggiudicazione non si faceva di esso alcuna parola. Che anzi l'Ordinanza del Commessario Ripartitore del 29 dicembre 1811 lo distrusse, poichè, dichiarando la colonia a favore degli attori, non li sottopose, che alla sola prestazione del terraggio, esclusa qualunque altra servitù.

3. Che con la sentenza del Regio Giudice di Santacroce di Morcone del 12 dicembre 1838, con cui dietro citazione per editto furon gli attori condannati a rinnovare i titoli in favore del Signor Vulcano, e soprattutto con la sentenza di aggiudicazione del 1813 non si poteva ordinare la rinnovazione di titoli per causa di migliaia, e derivativi da sentenza emessa dal Tribunale:

Che non poteva chiedersi per editto la rinnovazione dei detti titoli:

E che la notifica correlativa fatta anche per editto la rendeva nulla; che quindi doveva dirsi non ancora legalmente notificata: e che, laddove si volesse riferire detta sentenza al solo possessorio, si osservava, che il presente giudizio non si versava sul possesso, ma sulla proprietà.

4. Che le copie degl' istrumenti enfiteutici non potevano fare stato nella quistione, poichè riflettevano altri fondi non controversi:

5. Che i rescritti di Zurlo del 27 novembre 1810, ed il rapporto correlativo dell' aggiunto del Giudice di Pace di Sepino degli 11 dicembre detto anno, non erano che atti preparatorî, sollennizzati dall' incaricato del Commessario Ripartitore, nei quali si leggevano le resistenze de' Cercesi per escludere gli attori in giudizio dai diritti inerenti alle colonie perpetue sopra i fondi controversi.

Che niente valevano questi titoli, tostocchè il Commessario Ripartitore li tenne tutti presenti, quando emise la suddetta Ordinanza del 29 dicembre 1811: che anzi li aveva tutti confutati nelle considerazioni, e partendo da altri principî, dichiarò la colonia in favore dei detti attori. Si aveva dunque il Giudicato, e dopo il Giudicato era inutile riandare ai fatti ad esso precedenti.

6. Che i certificati del Sindaco, e Decurioni di Cercemaggiore, e lo Stato-Discusso del 1840 contestavano parimenti che sulle terre in disputa vi gravitava il censo in quistione. Che niun conto doveva tenersi di questi vantati documenti, perciocchè essi erano relativi allo stato possessorio, ed erano in contraddizione delle leggi di sopra citate, le quali, dichiarando illegittimo ciò che Vulcano pretendeva, dicono di nullità tutti gli atti, che le parti avrebbero potuto stipulare in contrario.

7. Finalmente sulla prescrizione osservarono che essa era estranea al caso, perchè la medesima supponeva il titolo, e che titolo non poteva esservi quando la legge vietava. Resta in fatti abolita (diceva l' articolo sesto del Decreto del 16 ottobre 1809) ogni esazione di censi così in generi, come in danaro, che non nasca da concessioni contenute in pubblici istrumenti, o che non sia autorizzata da un Giudicato della Commessione feudale. Che lo stesso era replicato nell' articolo quinto del Decreto del 16 ottobre 1816. Che in oltre trattavasi di dritti mobiliari costituiti sopra terzi, e quindi di obbligazioni personali: ed era noto che in questi casi anche gli atti di ricognizione non valevano a costituire la prescrizione, poichè non dispensavano dall' esibire il titolo primordiale, giusta l' articolo 1291, leggi civili.

Finalmente nella quarta parte dissero che la domanda riconvenzionale si era fatta con atto di patrocinatore, e non di parte, e che, entrandosene nel merito, osservavano che se per pretendersi la copertura, o la mezza copertura sopra i fondi enfiteutici, richiedevasi la convenzione ad hoc, con quanto più di ragione ciò non bisognava nelle colonie perpetue, dove il diritto del possessore era più esteso?

Stante dunque tutte le suddette ragioni gli attori domandavano che il Tribunale, non tenendo conto dell' eccezioni di Vulcano, dichiarasse -- 1. la sua competenza nella presente causa; -- 2. dichiarasse abusiva, ed illegale l' esazione del così detto censo fisso sulle terre coloniche in quistione, e non competere al Signor Vulcano che il semplice terraggio dell' uno per ogni dieci sul ricolto di generi di principale coltura, quando i fondi

sono posti a semina, dedotto il quinto; -- 3. che l' erbe in tutta la superficie de' detti fondi, come di piena proprietà di essi concludenti, si dichiarassero esenti dallo stesso diritto di esazione del censo fisso sinora praticato dal convenuto; -- 4. che il Signor Vulcano si condannasse alla restituzione dell' indebito esatto in tomola seimila di grano romanella dal 29 dicembre 1811 fino alla citazione, oltre l' esazioni posteriori; -- 5. che non vi fosse stato luogo a deliberare sulla domanda riconvenzionale del Signor Vulcano; -- 6. che si fosse fatto dritto alla domanda di affrancazione avanzata da' sette attori; -- 7. e che si fosse condannato il convenuto ai danni, interessi, ed alle spese.

Ed in giustificazione di tutte queste ragioni esibirono copia legale dell' Ordinanza del 29 dicembre 1811, ed il certificato del Direttore della fondiaria del 18 febbraio 1841.

Ragioni del Signor Vulcano

In seguito delle soprascritte difese degli attori, il convenuto Signor Vulcano con atto del 14 luglio 1842 intimò le sue ragioni del tenore seguente.

Nell' ex-Feudo di Cercemaggiore sono varie tenute chiamate Casalvatica, Coppari, e Selvapiana, formate di terre seminatorie, frammezzate la prima, e la terza da varie terre salde addette a fieno, chiamate paduli, che si possono anche seminare a piacere di quelli, che li hanno.

Su di una parte delle terre seminatorie il passato possessore esigeva i censi fissi in grano, e sull' altra esigeva il terraggio a norma delle concessioni, e sui paduli esigeva il solo censo fisso in grano alla ragion convennta.

Nel 1808 l'ex-Feudo fu sequestrato da' creditori del passato Marchese di Cercemaggiore, e per l' oggetto il Sacro Regio Consiglio nominò il Commessario, ed il Commessario delegò lo Scrivano Signor Parascandolo, che eseguì lo inventario de' beni, che componevano detto ex-Feudo, al 17 dicembre 1808.

A 27 novembre 1810 l'amministratore del patrimonio Signor Pietraroia espose al Commessario del Re per la divisione de' Demanî D. Biase Zurlo, che i coloni di Santacroce non volevano pagare i censi sui paduli, per essere stati aboliti dalle leggi eversive della feudalità.

Zurlo commise a D. Carlantonio de Nigris, Supplente allora della Giustizia di Pace di Sepino, la verifica di tutto ciò che si allegava dalle parti.

Il Signor de Nigris, recatosi sulla faccia del luogo, riferì quanto segue:

» I paduli nella parte maggiore li ho verificati di concessione » dell' ex-Barone qualche volta pattuita, od accordata sotto le domande » dei coloni.

» Un numero imponente d' istrumenti, che ho letto al proposito: » i rescritti (così chiamavansi le concessioni de' Baroni) che i pos- » sessori stessi mi hanno esibiti, ed il detto uniforme di moltissimi in- » teressati, che ho inteso all' uopo, provano ad evidenza la verità.

» Alcuni antichi fondi non han documenti di concessione, ma la » presunzione fondata sul possesso del fondo alieno, e le concessioni » cento volte accordate con rescritti rimasti presso i censuatarî, fan » presumere, senza tema d' inganno, che concessioni di simil forma » dovettero dar luogo alle prime praterie, come le han date alle se- » conde maggiori di numero, e più recenti.

» Con la oculare ispezione mi sono assicurato che il pascolo de' » Santacrocesi non è limitato alla sola estensione delle terre coloniche.

» Nell' ampiezza dell' ex-Feudo s' incontrano terre salde, che ser- » vono al pascolo degli animali de' coloni. Giacciono a costo delle colonie » i terreni di proprietà del Marchese. La verifica così eseguita, se pro- » va da una parte tutto l' esposto del Consegnatario, induce dall' altra » l' obbligo ne' coloni di pagare i canoni sui paduli, e l' ho autoriz- » zato ad esigerli. »

L' anno appresso 1811 D. Francesco Paventi Segretario di Zurlo,

essendo stato spedito in Cercemaggiore per incarico relativo alla divisione de' Demanî, convocò quel Decurionato, e delle dichiarazioni del medesimo formò verbale, da cui si ha che le colture de' Santacrocesi in dette contrade non erano state introdotte, che da otto anni dietro, cioè che non avevano la durata del decennio.

Con Ordinanza del 29 dicembre detto anno, Zurlo approvò diffinitivamente la divisione dell' ex-Feudo tra il Marchese, ed il comune, assegnando la parte più vicina a questo, e la più distante a quello.

Dopo la divisione del Demanio Vulcano proseguì l' espropria della parte spettata al Marchese, e con sentenza del 7 luglio 1813 ne rimase aggiudicatario.

Prese quindi possesso de' beni alli 13 agosto detto anno, e nel primo settembre seguente trascrisse la sentenza di aggiudicazione nell' Uffizio delle Ipoteche di questa Provincia di Molise.

Dopo la presa del possesso tutt' i fittaiuoli, gli enfiteuti, e gli altri reddenti riconobbero esso Vulcano per legittimo padrone dei beni, e d' allora in poi gli hanno sempre, e senza interruzione, pagato le rispettive prestazioni, come prima; ed oltre ciò molti di essi hanno contrattato con lui per diverse concessioni di fondi loro fatte.

Finalmente tutt' i debitori di detto ex-Feudo furon citati per editto per la rinnovazione de' titoli. Il Giudice di Santacroce di Morcone con sentenza del 12 dicembre 1838, resa in contumacia de' convenuti, fece diritto a tal domanda, e tal sentenza non è stata nè opposta, nè appellata, ha fatto quindi passaggio in cosa giudicata.

Dopo tutto ciò gli attori hanno spinto le due citazioni, di cui si è parlato di sopra, e contro di esse il Signor Vulcano ha opposto le seguenti eccezioni.

ECCEZIONE 1.

Incompetenza.

Imperciocchè uno dei titoli, che esso Vulcano produce, essendo l'Ordinanza di Zurlo degli 11 dicembre 1810, con cui si diè il sudetto incarico a de Nigris, ed uno de' titoli degli attori essendo l'Ordinanza dello stesso Zurlo del 29 dicembre 1811, per conoscersi se la prima è stata distrutta dalla seconda, come sostengono gli attori, è necessario adirsi l'autorità amministrativa, non già il Tribunale.

ECCEZIONE 2.

Questa eccezione risulta dall'autorità della cosa giudicata. Imperciocchè, essendosi con la sentenza del 12 dicembre 1838, pronunziata dal Giudice di Santacroce di Morcone, obbligati gli attori alla rinnovazione dei titoli fra otto giorni, con la ingiunzione che, scorso tal termine, si dovevano tenere per riconosciuti, ed obbligati a corrispondere le loro prestazioni, come per lo passato; questa sentenza era per essi un ostacolo insormontabile contro le domande, che facevano per sottrarsi dalle obbligazioni medesime.

ECCEZIONE 3.

Prescrizione di dieci anni.

Giustiniano nelle sue pandette riporta in primo luogo, tra i giusti titoli, da cui deriva il possesso, il titolo *pro emptore*, cioè il contratto di vendita che fu fatto a taluno dal possessore della cosa. Nella specie possessor dell' ex-Feudo era il passato Marchese di Cercemaggiore, e la vendita poteva farsene o per convenzione bonaria, o giu-

dizialmente. È dunque chiaro che, essendosi fatta giudizialmente, la sentenza di aggiudicazione è il giusto titolo, che serve di base a detta prescrizione. *Est enim justissima caussa usucapionis si res ex caussa judicati tradita sit.* Legge terza *Dig: de Publiciana in rem actione:* articolo 1427, e 2171, leggi civili.

Nè regge quel che dicono gli attori, cioè che non può esservi prescrizione, quando la legge vieta. Imperciocchè i Decreti del 16 ottobre 1809, e 16 ottobre 1816, che essi citano, riguardano l'abolizione dell' esazione de' censi in danaro, ed in generi per le servitù di pascolo, e di fida, cioè i censi signoriali, non già i censi territoriali, come sono quelli, de' quali si tratta, e che con l' articolo dodicesimo della legge distruttrice de' feudi del 2 agosto 1806, furono rispettati, del quale articolo dodicesimo ecco le parole.

» Tutt' i dritti, redditi, e prestazioni territoriali così in danaro, » come in derrate, saranno conservati, e rispettati, come ogni altra » proprietà. Le Università, od i particolari, che avranno dritto de- » dotto, o non dedotto, per contendere tali proprietà, adiranno i Tri- » bunali competenti per la giustizia. »

È vero poi che la legge dichiara di proprietà del colono l' erba del fondo colonico. Deve però ciò intendersi dell' erba dei fondi spettati in sorte ai cittadini nella suddivisione della parte ex-feudale accantonata al comune, non già dell' erba de' fondi, che compongono la parte accantonata all' ex-Barone, essendo la medesima rimasta di libera proprietà di lui, e sciolta dagli usi civici de' cittadini.

Neppure regge quel che gli attori soggiungono, cioè che trattandosi di diritti mobiliarî costituiti sopra terzi, quindi di obbligazioni personali, gli atti di ricognizione non valgono a costituire la prescrizione di dieci anni. » Imperciocchè i censi, e le rendite son diritti incorporali, co- » me la proprietà. Possono in conseguenza acquistarsi col mezzo della » prescrizione da colui ch' è stato pagato per un certo tempo di una » somma, o di altra prestazione annuale, a titolo di censo, o di » rendita.

» Se taluno abbia acquistato di buona fede un diritto di censo, » o di rendita a carico di un terzo, senza che gli spetti, e che ne » sia seguito il pagamento per dieci anni, può sostenersi che la pre- » scrizione deve aver luogo; poichè questo diritto è una specie di ser- » vitù continua, che si acquista con dieci anni *Dunod:* » Trattato » delle prescrizioni -- Delle prescrizioni relativamente a talune persone, ed a talune cose -- Capitolo 7. delle rendite fondiarie, o costituite -- *Pothier:* Trattato della prescrizione num. 16.

Nè regge quel che gli attori osservano contro l' inventario fatto da Parascandolo; perciocchè detto inventario non è un atto privato, ma un atto giudiziario, ed autentico; essendo che il Signor Parascandolo non procedè come uomo privato, ma come funzionario pubblico nella sfera delle sue attribuzioni per essere stato delegato dal Commessario del Sacro Regio Consiglio per la confezione di detto inventario, al quale procedè in presenza del Curatore del patrimonio del passato Marchese di Cercemaggiore, e del procuratore di tutt' i creditori del medesimo, dietro citazione per editto a tutt' i debitori, e reddenti dell' ex-Feudo, e tutto ciò a norma delle abolite leggi di rito del nostro regno -- In conseguenza detto inventario deve fare stato contro gli attori.

Nè finalmente può dirsi che l' espropriazione cadde sopra i soli immobili, e non sui canoni, poichè l' espropriazione fu annunziata nel monitore del Regno, nel quale si disse che si vendeva l' ex-Feudo di Cercemaggiore, che consisteva tra gli altri beni in un aggregato di terre coltivatorie di tomola 3340, occupate parte a titolo di *censuazione*, e parte a titolo di colonia; ne' capitoli di vendita si disse lo stesso, aggiungendosi che vi si pagava l' *annuo canone in grano*, ed il terraggio in ragion del decimo, e nella sentenza di aggiudicazione si riportarono i nomi de' reddenti al numero di 168, che sono in parte gli attori, ed in parte gli autori loro.

ECCEZIONE 4.

Prescrizione di trent' anni.

Nel caso poi che la prescrizione di dieci anni non si volesse ammettere, il Signor Vulcano invoca quella di trenta, per la quale non bisogna alcun titolo, e che lo stesso occupatore può opporre, e far valere.

Nè vale quel che dicono gli attori, cioè che i trent' anni non si trovano decorsi, cominciando dalla Ordinanza del 29 dicembre 1811 sino alla citazione del 26 novembre 1840, perchè essendo esso Vulcano succeduto al passato possessore Doria, nnisce il possesso del medesimo, che cominciò assai prima del 1809, al possesso proprio, che cominciò li 13 agosto 1813, ed in tal modo la prescrizione de' trent' anni, ai termini dell' articoto 2141, leggi civili, è compita.

Nè può dirsi che la medesima sia stata interrotta naturalmente, o civilmente, poichè niun fatto vi è stato, niuna citazione, od altro atto si sono mai intimati nè al passato possessor del Feudo, nè ad esso Vulcano per non pagare le prestazioni, che ora s' impugnano.

ECCEZIONE 5.

Giova ripetere che gli attori, ed i loro autori han sempre pagato senza ripugnanza, o protesta le rispettive corrisposte sui fondi. Oltre ciò moltissimi di loro han riconosciuto il diritto di esso Vulcano con le contrattazioni secolui stipulate intorno alle concessioni enfiteutiche dei fondi, la proprietà, o la libertà de' quali oggi reclamano. Or da questi fatti si deduce che gli attori hanno acconsentito al titolo di acquisto suddetto, essendo risaputo che la nostra volontà si manifesta coi segni, coi fatti, col silenzio, o con la inazione. Non possono dunque impugnare più le loro obbligazioni.

ECCEZIONE 6.

Gli attori si asseriscono coloni perpetui de' fondi, ma non hanno ancora esibito alcuna scrittura, da cui tal qualità risulti, nè han prodotto alcuna cartella divisionale delle porzioni, che dicono esser loro toccate in sorte nella divisione del demanio ex-feudale di Cercemaggiore, a norma dell' articolo quarto del Decreto degli 8 agosto 1807. Manca ad essi in conseguenza la pruova dell' azione, che hanno introdotta, e con ciò essa è inammessibile.

Nel merito il Signor Vulcano ha dedotto:

1. Che gli attori non hanno mai avuto nelle terre seminatorie il possesso secolare, che allegano, bensì quello di otto anni, anteriore al 1811, come si ha dal verbale dell' incaricato di Zurlo del 9 novembre detto anno. D' altronde il loro possesso non è un possesso loro proprio, bensì quello del padrone, perchè i coloni si considerano come fittaiuoli; *et qui ex conducto possidet, quamvis corporaliter teneat, non tamen sibi, sed domino rei creditur possidere.* Legge 1. *Dig. de usucap.*

2. Che se il Commessario Ripartitore attribuì ai Santacrocesi la qualità di coloni, intese parlare della parte dell' ex-Feudo accantonata al Comune, non già di quella accantonata all' ex-Barone, poichè la medesima rimase di libera, e piena proprietà di lui.

3. Che esso Vulcano non ha mai riconosciuto gli attori per coloni perpetui, nè per tali li hanno mai potuto riconoscere i suoi *aventi causa*, de' quali parlano gli attori, giacchè per *aventi causa* s' intendono i successori, e successori nella specie non ve ne sono, perchè esso Vulcano non ha mai alienato i beni, e *perchè non ancora è morto.*

In conseguenza compete ad esso Vulcano il diritto di terraggio sopra dette terre seminatorie in ragion dell' uno per ogni dieci sul ricolto de' generi di principale coltura, quando i fondi sono posti a se-

mina, e la prestazione fissa, quando sono in riposo; e tutto ciò ai termini di detta sentenza di aggiudicazione del 7 luglio 1813.

Rispetto alle terre padulose prima di ogni altro esso Vulcano ha osservato che nella citazione introduttiva del giudizio del 26 novembre 1840 gli attori posero in fatto che essi da tempo più che secolare possedevano a titolo di propietà dette terre padulose, e chiedevano che si fossero dichiarate di loro assoluto, e pieno dominio.

Di poi nell' atto del 30 giugno 1842 contenente la istruzione per iscritto han domandato la proprietà non di dette terre, ma delle sole erbe, che nascono da esse per effetto della divisione de' Demanî.

Hanno in conseguenza cambiato lo stato della quistione.

Come però sia, esso Vulcano fa loro il seguente dilemma: o dette terre padulose furono comprese nella divisione dell' ex-Feudo tra il Barone, e 'l Comune, o non vi furon comprese.

Se vi furon comprese, ed entrarono nella parte accantonata al Marchese, tal parte rimase assegnata in piena, e libera proprietà a lui, fu sciolta da ogni vincolo, ed è divenuta *allodiale* del medesimo. In conseguenza l' erbe, che vi nascono, spettano a lui per diritto di accessione *vi, ac potestate rei suae.*

Se poi non vi furon comprese, l' Ordinanza del Commessario Ripartitore, sulla quale gli attori si appoggiano, non può in menoma parte loro giovare, perchè nella medesima si parlò di terre seminatorie di Selvapiana, Coppari, e Casalvatica, non già di dette terre padulose.

Ma quando anche si volesse ritenere che le medesime furon divise, dove sono le *cartelle divisionali?*

E non essendosi tali cartelle esibite, come possono gli attori avere i diritti, che essi in quattordici luoghi della loro scrittura dicono d' esser loro derivati dalla *divisione* de' Demanî?

Resta dunque dimostrato che ad esso Vulcano compete il diritto di esigere i canoni sopra dette terre padulose, in conformità di detta sentenza di aggiudicazione, e delle concessioni particolarmente stipulate,

Circa la restituzione delle tomola seimila di grano, esso Vulcano ha detto che la condizione dell' indebito nascente dal quasi--contratto del pagamento, per aver luogo richiede 1. che ciò che si è pagato non sia dovuto: 2. che non siavi stato alcun motivo reale di pagare: 3. e che il pagamento sia stato fatto per errore.

Nella specie però questi tre requisiti mancano. Imperciocchè: 1. esso Vulcano, o è proprietario vero delle terre, e come tale ha diritto alle rendite; o è proprietario presunto in virtù del possesso di buona--fede, che ne ha, e come tale ha acquistato i frutti in forza degli articoli 474, e 475, leggi civili: 2. esiste la sentenza di aggiudicazione diffinitiva del 1813, in forza della quale gli attori pagarono: 3. gli attori avevano tutta la scienza del loro debito; non hanno dunque pagato per errore.

Finalmente rispetto alla domanda di affrancazione avanzata da sette degli attori ha dedotto che essi non sono coloni inamovibili; e che quando anche lo fossero, si debbono uniformare alla legge.

In ultimo, rispetto alla domanda riconvenzionale, ha dichiarato di abbandonarla con la riserva di sperimentarla in separato giudizio.

Ed in conseguenza di tutto ciò ha conchiuso:

1. Dichiararsi l' incompetenza del Tribunale.

2. Subordinatamente dichiararsi inammessibili le domande degli attori.

3. Nel merito rigettarle con la loro condanna alle spese.

Ed in appoggio di tali ragioni, e domande esibì i seguenti documenti.

1. Un istrumento di censuazione del 5 febbraio 1742 tra il Marchese di Cercemaggiore, Domenico Vitone, ed altri.

2. Altro istrumento del 14 febbraio 1743 tra il detto Marchese di Cercemaggiore, e Francesco Fontana, ed altri.

3. Altro istrumento del 14 luglio 1743 tra detto Marchese, e Simone Fontana.

4. Altro istrumento del 14 luglio 1743 tra esso Marchese, e Filippo Altieri.

5. Altro istrumento del 14 luglio 1743 tra detto Marchese, e Giuseppe Valerio.

6. Altro istrumento del dì 11 giugno 1761 tra esso Marchese, e D. Antonio Galante.

7. Concessione enfiteutica, ossia il così detto *Rescritto* fatto tra esso Marchese, e Notar Giuseppe Bocchicchio del 10 novembre 1788.

8. Istrumento del 15 ottobre 1800 tra il Marchese Signor Doria, ed Onofrio Gioia.

9. Altro istrumento del 15 ottobre 1800 tra esso Doria, e Cosmo Dua.

10. Altro istrumento del 15 ottobre 1800 tra esso Doria, e Giuseppe Mastrosanti.

11. Altro istrumento del 15 ottobre 1800 tra esso Doria, e Francesco Galanti.

12. Altro istrumento del 19 ottobre 1800 tra esso Doria, e Giuseppe Zeoli.

13. Altro istrumento del 19 ottobre 1800 tra esso Doria, e Saverio Zeoli.

14. Altro istrumento del 19 ottobre 1800 tra esso Doria, e Michele Zeoli.

15. Altro istrumento del 20 ottobre 1800 tra esso Doria, e Giuseppe Dua.

16. Altro istrumento del 21 ottobre 1800 tra esso Doria, e Saverio Valentino.

17. Altro istrumento del 29 ottobre 1800 tra esso Doria, ed Antonio Dua.

18. Altro istrumento del 3 gennaio 1801 tra esso Doria, ed Angelo Zeoli.

19. Istrumento di vendita di terreno enfiteutico tra Antonio Fontana, e Michele Felice, ed altri del dì 8 dicembre 1801.

20. Istrumento di vendita del primo dicembre 1804 tra Giuseppe Zappone, ed Ezechiele Zeoli.

21 Altro istrumento di vendita del 27 dicembre 1805 tra Bartolomeo Capozzi, ed Onofrio Gioia.

22. Altro istrumento di permuta del 9 gennaio 1807 tra Giovanni Capozzi, e Nicola Capozzi.

23. Inventario dello Scrivano dell' abolito S. R. C. Sig. D. Gaetano Parascandolo rilasciato in copia nel 17 dicembre 1808.

24. Istrumento di vendita di terreni enfiteutici del 31 luglio 1809 tra Domenico Capozzi, e Giuseppe Capozzi.

25. Ordinanza del Commessario Ripartitore de' Demanî del 27 novembre 1810.

26. Rapporto dell' aggiunto Signor de Nigris, incaricato per la verifica dal Commessario Ripartitore, del dì 11 dicembre 1810.

27. Notamento de' reddenti dell' ex-Feudo di Cercemaggiore reso esecutivo dal Signor de Nigris.

28. Istrumento di vendita del 4 novembre 1811 tra Domenico Capozzi, e Giuseppe Damiano, ed altri.

29. Altro istrumento di permuta del dì 6 novembre 1811 tra Antonio d' Uva, ed Arcangelo, ed altri Capozzi.

30. Verbale compilato nel 9 novembre 1811 dal Segretario Signor Paventi incaricato per la divisione de' Demanî di Cercemaggiore.

31. Estratto degli avvisi, ed affissi sul monitore delle due Sicilie per la vendita de' beni costituenti l' ex-Feudo di Cercemaggiore.

32. Della sentenza di aggiudicazione diffinitiva resa dal Tribunale di prima istanza abolito nel 7 luglio 1813.

33. Della intima della stessa fatta al Curatore dell' eredità espropriata Signor Gaito nel 19 luglio 1813.

34 Della trascrizione di detta sentenza seguita nella Conservazione delle Ipoteche della Provincia di Molise nel 1. settembre 1813, al volume ottavo, numero 220.

35. Verbale di possesso in forza della sentenza di aggiudicazione del 17 agosto 1813.

36. Istrumento di censuazione del 17 settembre 1814 tra D. Nicola Vulcano, e Giuseppe Mucciacciaio, Domenicantonio, e Giuseppe d'Uva.

37. Istrumento di permuta del 10 Giugno 1822 tra Marco Zeoli, e Gennaro Zeoli.

38. Istrumento di vendita del 25 Gennaio 1826 tra Giovanni di Maria, e Saverio del Grosso.

39. Altro istrumento di vendita del 16 ottobre 1827 tra Carmine d'Uva, e Giuseppe Damiano.

40. Altro istrumento di vendita del 14 settembre 1828 tra Domenico di Micco, e Giovanni di Maria.

41. Altro istrumento del 14 ottobre 1828 tra Domenico Zeoli, Giovanni Zeoli, ed il procuratore del Signor Vulcano.

41. Istrumento enfiteutico del 14 ottobre 1828 tra Vulcano, e D. Nicola Parenti.

43. Altro istrumento del 30 gennaio 1833 tra il Signor Vulcano, Giuseppe Damiano, ed altri.

44. Altro istrumento del 29 marzo 1833 tra esso Signor Vulcano, e Domenico Damiano, ed altri.

45. Istrumento di vendita del 18 marzo 1834 tra Damaso Damiano, e Francesco Damiano.

46. Altro istrumento di permuta del dì 8 settembre 1834 tra Giuseppe Zeoli, ed Antonio di Micco.

47. Istrumento di vendita di terreno enfiteutico del dì 8 novembre 1834 tra Eugenio Gioia, e Giuseppe d'Uva.

48. Istrumento enfiteutico del dì 8 novembre 1834 tra il Signor Vulcano, Domenico Damiano, ed altri.

49. Altro istrumento enfiteutico del 15 marzo 1835 tra il Signor Vulcano, e D. Alessandro Zurlo.

50. Istrumento enfiteutico del 29 novembre 1835 tra esso Signor Vulcano, Domenico Damiano, ed altri.

51. Istrumento di vendita di terreni enfiteutici del 27 Dicembre 1835 tra Eugenio Gioia Nicolangelo Gioia, ed altri.

52. Altro istrumento di vendita di terreni enfiteutici del dì 11 febbraio 1836 tra D. Alessandro Zurlo, e D. Francescantonio di Maria.

53. Istromento di vendita di fondi enfiteutici dell' 8 maggio 1837 tra Antonio Zeoli, ed Angelo Zeoli.

54. Della sentenza di rinnovazione de' titoli emessa dalla Giustizia Regia di Santacroce di Morcone nel 22 dicembre 1838, e sua correlativa intima del 16 gennaio 1839.

55. Istrumento di permuta de' fondi enfiteutici del 10 ottobre 1839 tra Maria-Giuseppa Cassetta, e D. Francescantonio di Maria.

56. Istrumento enfiteutico del 19 giugno 1841 tra il Signor Vulcano, Angelantonio Damiano, ed altri.

57. Altro istrumento enfiteutico del dì 11 ottobre 1841 tra esso Signor Vulcano, e Pasquantonio Gioia, ed altri.

58. Di una sentenza del Conciliatore di Santacroce emessa nel 11 novembre 1841 tra esso Signor Vulcano, ed Angelantonio Capozzi.

59. Alro istrumento di vendita di fondi enfiteutici del 23 dicembre 1841 tra Francesco d' Uva, e Mariantonia d' Uva.

60. Estratto catastale de' beni del Signor D. Nicola Vulcano siti in Cercemaggiore.

61. Certificati del Sindaco, e Decurioni di Cercemaggiore sulle terre padulose, e seminatorie ex-feudali.

Dopo tutto ciò gli attori con atto del 21 luglio 1842, spiegativo, e risponsivo alla scrittura di Vulcano, dedussero:

1. Che l' eccezioni d' incompetenza non reggevano.

2. Che la sentenza del Giudice di Santacroce di Morcone del 12 dicembre 1838 racchiude semplice obbligazione a rinnovare i titoli di

colonìa; ma che il titolo di colonìa emerge dall' Ordinanza del 29 dicembre 1811, la quale non è stata mai contraddetta.

3. Che non si tratta di dichiarare se i fondi in quistione sono colonici, o di diversa natura, ma del modo soltanto come debbansi esercitare l' esazioni coloniche, il che non è soggetto a prescrizione.

Trattasi inoltre di diritto a terraggiare, cioè di una servitù discontinua, e non apparente sulla cosa altrui; in conseguenza vi bisogna il titolo a stabilirla.

4. Che essi attori non avevano mai rinunciato ad alcuna delle domande contenute negli atti di citazione, come Vulcano sosteneva.

5. Che dopo tante quistioni di merito il medesimo non poteva loro negare la qualità di coloni, poichè essa veniva assodata con la detta Ordinanza del 29 dicembre 1811, e con tutti gli altri titoli, che si erano presentati.

6. E che l' accantonamento del Comune cadde nella sola parte boscosa, e che le colonie esistenti non furono soggette a divisione, ma furono preliminarmente detratte in favore di esso Vulcano, giusta l' Ordinanza suddetta del 29 dicembre 1811.

Di replica alle soprascritte difese il Signor Vulcano con atto del 3 agosto 1842 ha dedotto:

1. Che la sentenza del Giudice Regio di Santacroce di Morcone del 21 Dicembre 1838 non contiene solamente l' obbligo della rinnovazione de' titoli, ma anche quello di continuare il pagamento, e le prestazioni.

2. Che il titolo delle medesime non è la detta Ordinanza del 29 dicembre 1811, ma detta sentenza di aggindicazione del 7 luglio 1813.

3. Che era una manifesta contraddizione il dire che gli attori ripetono i loro diritti dalla divisione de' Demanî, e dalle porzioni loro toccate in sorte per non pagare le dette prestazioni, e poi sostenere che dette terre rimasero indivise. Se rimasero indivise non vi furono porzioni toccate in sorte; e se non vi furono porzioni toccate a sorte, gli at-

tori non possono invocare la disposizione dell' articolo quarto del Decreto degli 8 agosto 1807, sul quale si appoggiano.

4. Che i censi aboliti col Decreto del 16 ottobre 1809, sono quelli provvenienti da dritti fondiali-signorili, non già quelli provvenienti per ragion di dritto domenicale su' fondi proprî.

Finalmente esso Vulcano con atto del 3 gennaio 1843 ha rinunziato all' eccezioni d' incompetenza.

In seguito di tutto ciò si è fatto il rapporto della causa, ed il Tribunale ha pronunziato come appresso.

Campobasso primo febbraio 1843.

Saverio Reale patrocinatore = Lodovico Nerilli patrocinatore.

L' importo della narrativa è di ducati quattro, e grani novantasei.

Inteso il rapporto del Signor Presidente delegato per la istruzione in iscritto.

Il Tribunale ha esaminato le seguenti

QUISTIONI

Prima = Il colono perpetuo di terre gravate della prestazione decimale in ragion del prodotto di esse, è tenuto di corrisponderla in favore del proprietario pel tempo, in cui restano incolte, mentre potevansi comodamente, e senza scapitare in bontà seminare a regola d' arte, ed a norma della consuetudine locale?

Seconda = Può la eccepita prescrizione decennale fornire nuovo mezzo di difesa al convenuto per garentirlo sempre più nello esercizio de' suoi diritti?

Terza = Che sulle altre mutue deduzioni delle parti, e segnatamente sulla carenza di azione, pretesi danni-interessi, e dimanda riconvenzionale?

Quarta = Si è in grado di emettere alcun provvedimento sulla chiesta affrancazione di alcune quote delle terre in contesa?

Quinta = Spese, e clausola provvisionale?

SULLA PRIMA

Attesocchè col doppio libello iniziativo del presente giudizio si è dagli stessi attori dichiarato di possedere nello ex-Feudo di Cercemaggiore diverse estensioni di terre in parte coltivatorie, ed in parte padulose, che dicono di assoluta, e libera loro proprietà, sulle prime delle quali è infissa un'annua prestazione in cereali alla ragione del decimo sul ricolto col nome di terraggio, e sulle seconde, che assumono di essere immuni da qualsivoglia peso, tranne il tributo fondiario, dolgonsi che abusivamente, e per solo effetto di privata autorità, abbiasi fatto lecito il convenuto di riscuotere una indoverosa corrisposta di tre quarti di grano a tomolo per alcune, e di un tomolo per altre, e perciò si sono spinti a chiederne la liberazione come da un atto di arbitraria e prepotente vessazione, implorando in pari tempo dal Magistrato che limitasse il loro dovere al semplice terraggio su' terreni coltivatorî soltanto quando si seminano.

Che in appoggio di cosiffatte dimande altri titoli non veggonsi prodotti meno un' Ordinanza del Commessario Ripartitore in data del 29 dicembre 1811, con cui, in esecuzione di sentenza pronunziata dall' abolita Commessione feudale nel 12 giugno 1808, i coloni di Santacroce di Morcone furono obbligati corrispondere al Marchese di Cercemaggiore, nel cui luogo trovasi ora sostituito il Signor Vulcano, il terraggio di un tomolo per ogni dieci di ricolto, ed un certificato dell' Archivario de' Dazî diretti di questa Provincia, donde appare la intestazione fondiaria di tali terre a molti degli attori.

Che siffatti titoli, mentre potrebbero rilevare la colonia in favore di questi ultimi sulle quistionate zone di terre, non giustificano meno-

mamente il loro assunto quanto alla pretesa immunità de' paduli dall' obbligo di corrispondervi una prestazione.

Finchè l' acquisto de' medesimi non venga giustificato libero da ogni peso, non potrebbero questi documenti sostenere il voluto pieno dominio in favore de' ripetuti coloni. Nella sede dell' attuale contestazione stando essi da attori hanno l' obbligazione di provare a norma dell' articolo 1269 leggi civili, e della legge seconda *digestis de probatione, et praesumptionibus*; al che non avendo finora adempito che co' soli due sopraccennati documenti, è d' uopo inferire delle due l' una, cioè che o furono i paduli compresi nella divisione, della quale è parola nella predetta ordinanza, ed in tal caso il dovere di una corrisposta anche su di essi emerge dal titolo istesso, che hanno gli attori esibito; o non lo furono, e sarebbe la loro dimanda sfornita per questa parte di ogni giustificazione. Nulla poi dimostra il predetto certificato, che al più è un titolo utile nel possessorio, non in qaello, in cui discettasi della esistenza, o inesistenza di una obbligazione, che a perpetuità debbe definirsi. Altronde il Signor Vulcano ha in suo favore inespugnabili documenti per dimostrare la giustezza, con che ha esatto fino al 1840 la prestazione, che or vorrebbe farsi dichiarare abusiva, val dire la sentenza di aggiudicazione resa da questo Collegio nel 7 luglio 1813, ed il pacifico non interrotto possesso nientemeno che pel corso di circa anni 28, durante il quale senz' alcuna querimonia si è dagli attori sempre pagato il terraggio, non meno che le altre prestazioni fisse sulle terre coltivatorie, e sui paduli per tacere di altri forse non dissimili dai precedenti, quali bisogna riguardare la relazione del Signor de Nigris fatta per incarico avutone dal Commessario Ripartitore, che nitidamente rileva il dovere ne' coloni di pagare il canone sui ridetti paduli, nonchè i moltiplici atti di ricognizione esibiti all' oggetto. Ma valga per tutti la precitata sentenza, ne' di cui capitoli di vendita è con tanta chiarezza enunciato il

peso inerente sulle rispettive zone possedute dai Santacrocesi, o da' loro autori, da non lasciare luogo ad alcun dubbio.

Che il terraggio è il prezzo della locazione perpetua, sia che si guardi questo contratto con le norme sue particolari, sia che si consideri come simile all' enfiteusi, si avrà sempre che la prestazione è il compenso della correlativa concessione, ed il contravvenirvi sarebbe lo stesso che manomettere una delle condizioni sostanziali del medesimo. Pubblicate le leggi eversive della feudalità non fu alterata la fermezza, in che erano le prestazioni, ed i redditi ex-feudali, ma soltanto pel principio proclamato della allodialità fu permessa la commutazione in canone, e la redimibilità a piacimento de' reddenti = Decreti de' 20 giugno 1808, 17 gennaio 1810, ed 11 maggio 1814.

Che poco monta la circostanza di non essersi seminate le terraggiere, ma lasciate in vece ad uso di pascolo, avvegnacchè il colono è tenuto al pagamento del terraggio per virtù della convenzione fondata sulla qualità del terreno, che trovasi concesso a colonia, altrimenti l' arbitrio, la negligenza, o lo spirito di profitto onde fosse animato il colono, e che non debbono essere per alcuno sorgenti di lucri, potrebbero divenire giusti motivi per distruggere, o modificare le convenzioni.

Che ne' soli anni, ne' quali per consuetudine locale, o per legge agraria dovessero le terre rimanere in riposo, non è dovuta la corrisponsione solita a pagarsi sulle terre non soggette a prestazione fissa, non essendo lecito di controvvenire all' una, o all' altra.

Che molto lume può spandere sulla materia in disamina il Sovrano Rescritto segnato nel 16 novembre 1829, il quale, sebbene di enfiteusi peculiarmente trattasse, non di meno può anche applicarsi al soggetto caso, avuto riguardo all' analogia in cui è con la colonia perpetua, ritenendo obbligati i coloni alla solita prestazione, malgrado che non avessero coltivati i fondi, sul prodotto de' quali corrisponder debbono la prestazione decimale.

Nè abbiasi ricorso al Decreto degli 11 maggio 1814, poichè ne

fu scopo la idea di allontanare qualunque ostacolo dallo immegliamento dell' agricoltura; perciò fu accordata ai coloni la facoltà di cangiar la coltura, ma senza però alterare i diritti di proprietà, che troppo sono sagri alla legge, il perchè fu disposto doversi cerziorare il creditore dell' avvenuto cangiamento. Nel soggetto caso vorrebbesi far dipendere esclusivamente dalla volontà de' coloni l' esercizio del diritto ad esigere il terraggio.

SULLA SECONDA

Attesocchè nella esistenza di un giusto titolo, e della buona fede, che deve sempre presumersi fino alla pruova contraria, il possesso di dieci anni fra presenti, e venti fra gli assenti, è più che bastevole a dar luogo alla prescrizione.

Che nel fatto-specie il Signor Vulcano ha in suo favore la più volte cennata sentenza di aggiudicazione del 7 luglio 1813, ed il pacifico possesso di anni 28 nel diritto venutogli da tal giudicato; quindi è chiaro che per testuale disposizione dell' articolo 2171 leggi civili dev' esser garentito nella continuazione del suo possesso fino a che non saranno gli attori fortunati a segno da ottenere l' espugnazione di siffatto giudicato, la cui esistenza farebbe tornare inutile ogni altro esame sulla natura, ed origine delle terre in contesa, ed impone ai coloni attori di rispettare quella legge, che essi col proprio fatto si hanno data, d' onde emerge la migliore interpretazione a loro danno di qualunque dubbio sorger potesse al riguardo.

SULLA TERZA

Attesocchè formalmente si è rinunziato alla eccezione d' incompetenza con atto del tre del volgente mese, ed alla domanda riconvenzionale nel corso della istruzione per iscritto, come dal difensivo del 14 luglio 1842, quindi è inutile tener discorso sulle medesime.

Che mal si regge la carenza di azione opposta agli attori al porsi mente che quel medesimo titolo, che sostiene Vulcano ne' suoi diritti, imprime agli attori la qualità di coloni sull' ex-Feudo di Cercemaggiore ne' siti di Casalvatica, Coppari, e Selvapiana.

Che, premessa la buona ragione del convenuto nell' avere esatto ciò che gli era dovuto, cade di proprio peso la parte della dimanda relativa alla restituzione dello indebito esatto, ed ai voluti danni, ed interessi.

SULLA QUARTA

Attesocchè non basta il chiedere l' affrancazione di una quota di terreno sottoposto al peso di una contribuzione terraggiera, ma è forza che venga preceduta dallo adempimento di quanto è prescritto dal Decreto del 17 gennaio 1810, ed abbia luogo con le norme, ed innanzi il Magistrato ivi espresso; al che non si sono uniformati i sette fra gli attori, che bramano affrancare le loro quote nel menzionato ex-Feudo di Cercemaggiore.

SULLA QUINTA

Attesocchè la condanna alle spese è l' effetto della succumbenza, che sta per gli attori nella presente contestazione; e la clausola provvisionale non può negarsi nella esistenza di un titolo autentico.

Veduti gli articoli 222, e 226 leggi di procedura civile.

IL TRIBUNALE

Inteso il rapporto del Presidente, giudicando diffinitivamente in seguito della già fatta istruzione per iscritto, senza arrestarsi alla dedotta incompetenza, ed eccepita carenza di azione, nel dare atto della rinunzia alla dimanda riconvenzionale inoltrata con atto del 10 dicem-

bre 1841 a nome del convenuto; e provvedendo sulle citazioni de' 26 novembre 1840, e 5 novembre 1841.

Primo = Dichiara competere al Signor D. Nicola Vulcano, aggiudicatario de' beni espropriati in danno del Marchese D. Giambattista Doria, giusta la correlativa sentenza emessa da questo Collegio nel 7 luglio 1813, il diritto ad esigere il terraggio in ragione del decimo del ricolto sull' estensioni di circa tomoli 2450 di terra coltivatoria, che dagli attori rispettivamente si posseggono a titolo di colonia perpetua per virtù dell' Ordinanza del Commessario Ripartitore del 29 dicembre 1811 nell' ex-Feudo di Cercemaggiore, e propriamente ne' siti denominati Casalvatica, Coppari, e Selvapiana, da potersi tale terraggio riscuotere in ciascun anno, in cui vengono le predette terre messe, o potrebbero regolarmente mettersi a coltura, e col solo interstizio dell' anno di riposo a norma della consuetudine locale, durante il quale nulla sarà dovuto per questo titolo.

Secondo = Che sulle altre estensioni denominate *paduli* di circa tomoli 300, nonchè sui tomoli 157, di cui è parola nella seconda delle sopra espresse citazioni, sia dovuto allo stesso Signor Vulcano una prestazione fissa in corrispondenza delle rispettive quote possedute dagli attori nella quantità, e proporzione descritta ne' capitoli di vendita inseriti nella mentovata sentenza di aggiudicazione, alla quale star si debba finchè non sia espugnata, ove ne competesse il diritto, ne' modi legali.

Terzo = Rigetta poi la parte della dimanda concernente i pretesi danni, ed interessi, e la restituzione delle quantità, che diconsi indebitamente esatte da' paduli dall' anno 1811 in poi.

Quarto = Non trova luogo a deliberare sulla chiesta affrancaziono delle quote di Domenico Damiano fu Giovanni Pacione, Angelantonio Damiano, Nicola d' Uva Cardella, Francesco Damiano, Pietrantonio di Maria Luisi, Carminantonio Gioia, ed Arciprete D. Francesco-Antonio di Maria; salvo a ripeterne la dimanda innanzi a chi, e ne' modi prescritti dal Decreto del 17 gennaio 1810.

Quinto = Condanna in fine gli attori alle spese del giudizio liquidate in ducati cento quarantatre, e grani quarantuno.

Sesto = Si esegua provvisionalmente non ostante appello, meno per le spese.

Giudicato, e pubblicato li 7 gennaio 1843 dai Signori Don Domenico Cosenza Presidente, D. Antonio Galatti Giudice, D. Giuseppe Fusco Giudice, e D. Emilio Sproviero Cancelliere Sostituto; coll' intervento di D. Vincenzo Natale Galiani Procuratore del Re = Firmati = Domenico Cosenza Presidente = Emilio Sproviero Cancelliere Sostituto.

Numero 883. Registrata a Campobasso li 13 febbraio 1843, registro terzo, volume 139, foglio 21 retto, casella prima, grana 60. Lombardi.

Comandiamo, ed ordiniamo a tutti gli Uscieri che ne saranno richiesti di porre ad esecuzione la soprascritta sentenza; ai nostri Procuratori Generali, ai Procuratori presso i Tribunali civili di darvi mano; a tutt' i Comandanti, ed Ufiziali della forza pubblica di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la detta sentenza è stata sottoscritta dal Presidente, e dal Cancelliere Sostituto.

Dritti di Cancelleria in totale ducati quindici, e grana cinquantuno.

Redatta a Campobasso oggi 13 febbraio 1843 per rilasciarsi al patrocinatore Signor D. Saverio Reale, dopo adempita di registro.

Per spedizione = Il Cancelliere Sostituto del Tribunale Civile = Emilio Sproviero = Visto = Il Procurator del Re = Galiani.

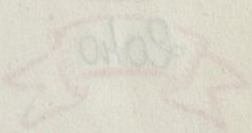

EX BIBLIOTHECA IANUARI DE GEMMIS IN APULIA
BIBLIOTECA PROVINCIALE "DE GEMMIS" - BARI -
2010

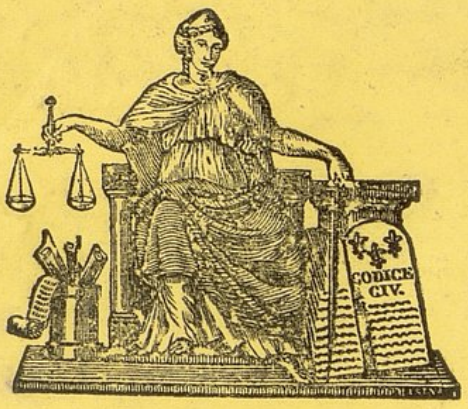
CODICE
CIV.

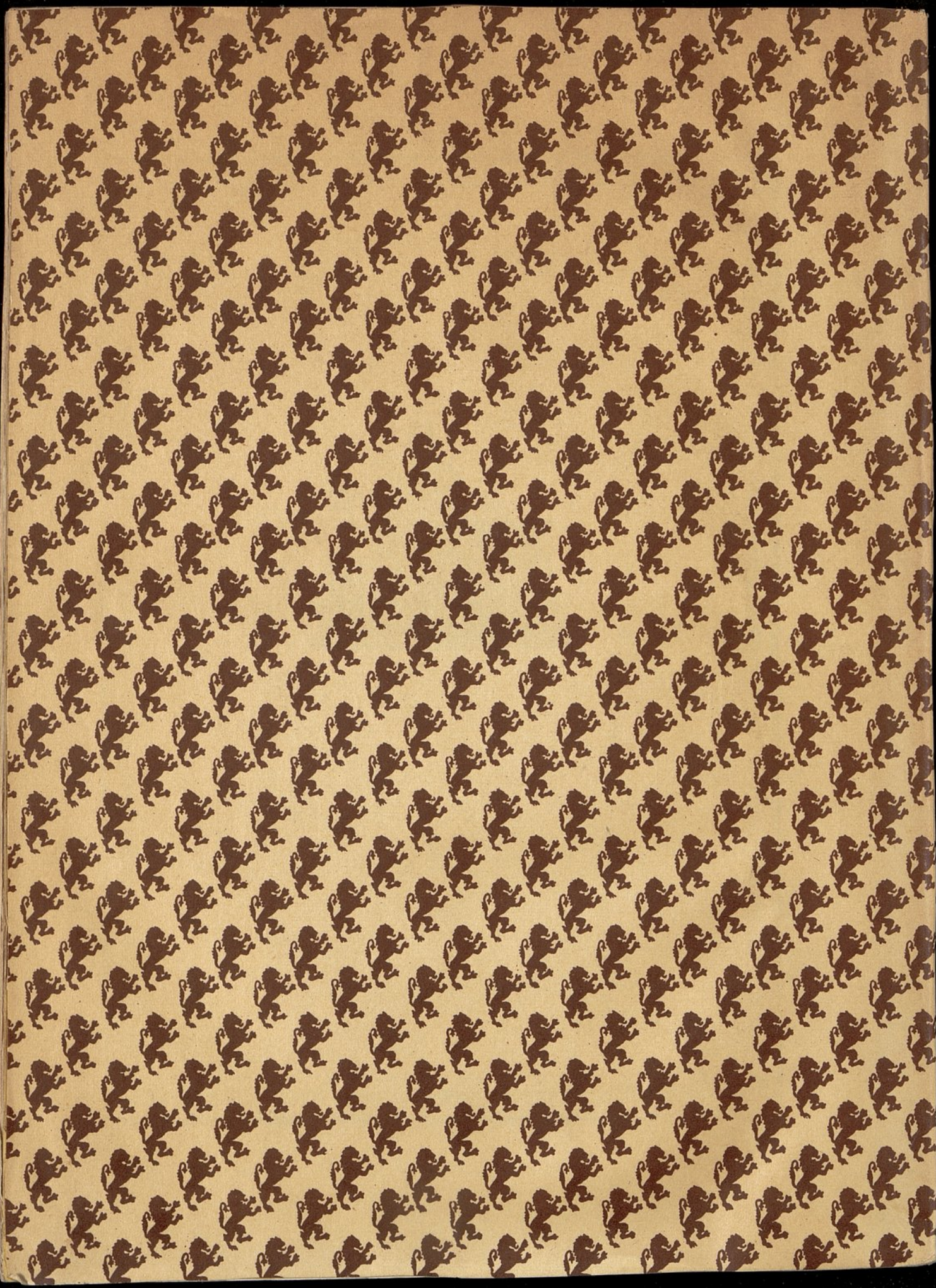

BIBLIOTECA PROVINCIALE "DE SANTIS" - BARI -

PER

D. NICOLA VULCANO MARCHESE DA CERCEMAGGIORE

CONTRA

I RENDENTI DELLE TERRE EX-FEUDALI

TRIBUNALE CIVILE DI MOLISE

A RELAZIONE

Del meritevolissimo Sig. Presidente D. Domenico Cosenza.

Ex optimis viris credibile est optima emanare consilia.

Herod. in Thal.